COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

43.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego) (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2979) . 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3, 4

BRESSANI PIER GIORGIO, *Relatore* 3

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica (2996) 4

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 4, 5, 7, 8, 10

PAG.

AMATO GIULIANO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 5, 8
BARBERA AUGUSTO 6, 7
BOZZI ALDO 4, 6, 10
FERRARA GIOVANNI 6
LODA FRANCESCO 7
MATTARELLA SERGIO 5
TASSI CARLO 5, 7

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 10

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

GITTI ed altri: Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici (2945);

GORLA ed altri: Modifiche alle norme sul concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici (2959) . . . 10

PAG.

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . . 10, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37
ALIBRANDI TOMMASO 17
BARBERA AUGUSTO 16, 22, 29, 31, 34
CALDERISI GIUSEPPE . . . 24, 26, 28, 29, 30, 35
FERRARA GIOVANNI 20
GORLA MASSIMO 12, 23, 35
LODA FRANCESCO 26, 31, 32, 34, 35
MATTARELLA SERGIO, *Relatore* 12, 25, 29, 31, 33
NONNE GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 11, 25, 35
RUSSO FRANCO 13, 17, 28
SPADACCIA GIANFRANCO 19, 20
SPINI VALDO 15
STERPA EGIDIO 16, 26, 36
TASSI CARLO 22, 23, 31, 35, 37

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 37

La seduta comincia alle 10.

LUCIO STRUMENDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego) (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego) », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 giugno 1985.

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

PIER GIORGIO BRESSANI, *Relatore*. Con questo provvedimento, già approvato dal Senato, il Governo intende colmare il vuoto legislativo determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 13 luglio 1984. Infatti nella sua pronunzia la Corte, dopo aver ribadito che la legge-quadro sul pubblico impiego costituisce norma di riforma economico-sociale e che i princìpi da essa desumibili costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento e come tali vincolano non soltanto le regioni a statuto ordinario, ma anche quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ha individuato alcune norme della legge n. 93 del 1983 capaci di incidere sulla autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che è garantita dalla Costituzione. Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 8, la Corte ha sostenuto che l'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi salvo l'osservanza dei princìpi generali che potranno essere stabiliti con legge regionale nel Trentino-Alto Adige. La disposizione, pertanto, del predetto articolo 8 che non fa salva la competenza della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni e vincola la regione stessa alle procedure per l'applicazione degli accordi stabiliti in sede nazionale è stata dichiarata illegittima da parte della Corte. È stata dichiarata altresì l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge n. 93, in quanto esclude le regioni dal procedimento dell'accordo per il personale dipendente dalle unità sanitarie locali, e dell'articolo 10, terzo comma, che disciplina i procedimenti di approvazione degli accordi sindacali del personale dipendente dalle regioni in quanto non è previsto che le regioni possano adeguare l'accordo alla peculiarità del proprio ordinamento, specie per quanto riguarda gli uffici e il personale ad essi addetto. Con l'articolo 1 del disegno di legge in esame, che sostituisce l'articolo 9 della legge n. 93 del 1983, si stabilisce la composizione della delegazione della pubblica amministrazione per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unità sanitarie locali in modo tale che le regioni vi siano rappresentate. Con l'articolo 2, che sostituisce l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge n. 93, si prevede la possibilità per le regioni, in sede di recepimento degli accordi nazionali, di introdurre i necessari adeguamenti. L'articolo 3 prevede l'immediata entrata in vigore della legge.

In conclusione ritengo che il disegno di legge governativo costituisca una risposta valida alle censure mosse dalla Corte costituzionale alla legge-quadro sul pubblico impiego e, come tale, sia meritevole di approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni cui il disegno di legge è stato assegnato in sede consultiva. Rinvio quindi alla prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge con il quale vengono affrontati problemi concernenti la materia del pubblico impiego che hanno risvolti sul piano sociale ed economico di grande rilevanza.

Discussione del disegno di legge: Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica (2996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

Il provvedimento si illustra da sé ed il compito del relatore è estremamente facilitato dalla generale consapevolezza dell'assoluta necessità di procedere all'approvazione dello stesso. Desidero sottolineare la delicatezza dimostrata dall'*ex* Presidente della Repubblica Sandro Pertini che non ha ritenuto, negli ultimi giorni del suo mandato, di acconsentire all'inizio dell'*iter* di questo disegno di legge, pur avendo con lealtà dichiarato il suo personale convincimento circa la necessità di procedere all'approvazione del provvedimento. Il disegno di legge governativo provvede ad esigenze di carattere istituzionale in misura inferiore a tutti gli indici di adeguamento dei prezzi e delle retribuzioni intervenuti dall'ultima fissazione della dotazione del Presidente della Repubblica. La V Commissione bilancio – come risulta dal *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* della giornata di ieri – ha espresso parere favorevole sul provvedimento, raccomandando di valutare l'opportunità di individuare meccanismi di adeguamento automatico dell'assegno personale e della dotazione. A tal fine, preannuncio la presentazione di un emendamento volto a prevedere una indicizzazione dell'assegno e della dotazione finanziaria stabilita con il disegno di legge; con esso si risolve non solo la questione ora prospettata, ma anche quella di una sufficiente dotazione finanziaria volta a garantire la possibilità di far fronte alle esigenze derivanti dai nuovi beni affidati alla gestione della Presidenza della Repubblica.

Con il presente disegno di legge, il Governo opportunamente estende la gestione della Presidenza della Repubblica ai beni denominati « tenuta di Capocotta », ciò anche per evitare una destinazione non confacente di questo bene. La gestione di questi nuovi beni comporta nuovi oneri ed è per questo che la Commissione bilancio invita questa Commissione a verificare la congruità dell'incremento della dotazione. A me pare che l'aggiornamento della dotazione finanziaria sia sufficiente anche per far fronte alle esigenze derivanti dalla gestione di questi beni.

Intendo richiamare l'attenzione della Commissione su un altro aspetto: il secondo comma dell'articolo 2 formalizza una integrazione dell'amministrazione del Quirinale – richiamo il saggio del nostro comune amico e collega Occhiocupo – prevedendo che l'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e di sicurezza della Presidenza della Repubblica siano stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'interno e della difesa. La norma appare opportuna per far fronte nel tempo alle esigenze concernenti la sicurezza della persona del Capo dello Stato. Io mi domando se non

sia il caso di introdurre una maggiore flessibilità sotto il profilo sostanziale, in questa normativa: voi sapete che esiste una disciplina rigida e tassativa introdotta dalla legge del 1977. Sarebbe opportuno introdurre un inciso che consenta a questa fonte (decreto del Presidente della Repubblica) di derogare alle leggi ed ai regolamenti vigenti; ciò che consentirebbe una piena libertà di modi con cui provvedere alla sicurezza della persona del Presidente della Repubblica. Se la Commissione esprime il proprio consenso, mi riservo di presentare un emendamento in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALDO BOZZI. Signor Presidente, condivido l'integrazione, da lei prospettata, del secondo comma dell'articolo 2. In realtà l'articolo 2 prevede una sorta di riserva normativa che sarebbe meglio in qualche modo rafforzare per rispondere all'esigenza di autoorganizzazione della Presidenza della Repubblica.

CARLO TASSI. Signor Presidente, non sono d'accordo sull'emendamento da lei preannunciato non condividendo l'idea che vi possano essere cittadini *legibus soluti* e ciò non per sfiducia nei confronti del cittadino eletto al massimo livello, ma per sfiducia dei sistemi e dei metodi che, attraverso una franchigia di legge, potrebbero essere estesi a qualsiasi campo. Questo non sarebbe giusto in un sistema democratico. Debbo anche esprimere alcune perplessità circa l'articolo 3, che prevede una espropriazione il cui indennizzo è rapportato alla vecchia legge del 1865. In effetti l'unico strumento per valutare l'indennità di esproprio è ancora il vecchio « canovaccio » della legge del 1865.

PRESIDENTE. Il provvedimento di cui stiamo discutendo, all'articolo 3, si richiama alla legge del 1865 per le procedure e alla cosiddetta « legge di Napoli » per la fissazione dell'indennizzo.

CARLO TASSI. L'ottavo comma dell'articolo 3 così recita: « La stima dell'ufficio tecnico ha gli effetti della perizia giudiziaria e competente per l'opposizione prevista dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è la Corte di appello di Roma ». Con questa norma si conferisce, con legge, alla stima dell'ufficio tecnico erariale, che è un ufficio di carattere amministrativo, l'autorità di espletare una funzione che il privato può chiedere sia realizzata anche mediante un accertamento tecnico da effettuarsi da parte di un professionista privato. Su questa norma, quindi, esprimo il mio disaccordo; prima del prosieguo della discussione vorrei che il rappresentante del Governo si pronunziasse sulla proposta di emendamento da ella preannunciata, anche in considerazione della delicatezza della materia in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Loda, prima di dare la parola al rappresentante del Governo, devo precisare che l'eventuale emendamento che ho preannunciato intende rafforzare – come ha detto anche il collega Bozzi – il contenuto della proposta governativa, non volendo assolutamente integrare in modo incisivo e radicale il contenuto del disegno di legge. Tuttavia, qualora dovesse emergere una qualche incertezza della Commissione sulla questione, il relatore rinuncerebbe senz'altro alla presentazione dell'emendamento, convinto che nulla alteri il lasciare il testo così com'è.

SERGIO MATTARELLA. Signor presidente, desidero esprimere il mio assenso all'ipotesi di emendamento da ella preannunciata.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'intendimento della proposta di emendamento è sicuramente apprezzabile, anche perché il tema trattato nel se-

condo comma dell'articolo 2 del disegno di legge oggi in discussione ha richiesto un'attenzione legislativa che sinora aveva provocato incertezza sui modi e sui termini con i quali deve essere garantita la sicurezza del Capo dello Stato. Per altro lo spirito della norma è quello di definire con chiarezza, in precedenza e attraverso quali corpi, quali uomini e con quali caratteristiche si intenda provvedere a dare alla sicurezza del Presidente della Repubblica un assetto definitivo. Devo dire che esigenze derogatorie sono possibili, ma forse non necessarie; ed in questa materia, se non vi è un unanime apprezzamento in sede parlamentare, le esigenze che possono essere meritevoli di tutela, ma che non necessariamente la perseguono, possono essere prima sperimentate e poi eventualmente normate in modo diverso. Questa, signor presidente, è l'opinione che con franchezza posso esprimere.

AUGUSTO BARBERA. Signor presidente, il secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2996 – che troviamo molto opportuno – costituisce una novità rispetto all'attuale ordinamento, in quanto consente al Presidente della Repubblica medesimo, di emanare un decreto su proposta del Presidente del Consiglio che è un atto...

PRESIDENTE. È un atto del Governo di cui quindi questo è responsabile; il Presidente della Repubblica può arrestarne il corso qualora il provvedimento venga ritenuto illegittimo.

AUGUSTO BARBERA. Questa norma consente al Capo dello Stato di esercitare quel « magistero di persuasione » e quella capacità di influenza sul Governo che è necessario quando si tratta della sicurezza del Capo dello Stato. Siamo quindi pienamente favorevoli al secondo comma dell'articolo 2 perché risponde a questa esigenza particolare: non può, infatti, la sicurezza del Presidente della Repubblica essere messa sullo stesso piano della sicurezza dei normali cittadini e crediamo che anche così formulata la norma consenta una deroga rispetto ai regolamenti ed agli ordini di servizio che disciplinano la materia. Mi domando se sia proprio necessario provvedere ad una deroga della legislazione urgente: sarebbe comunque opportuno definire in quali parti della legislazione dovrebbe operare la deroga.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, per la verità la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge oggi in discussione, mi sembra opportuna, congrua ed adeguata; e proprio perché tale disposizione a me pare misurata, non penso che essa possa turbare l'ordine connesso ad una disposizione di questo tipo sia in relazione alla responsabilità del Governo, sia in riferimento alle competenze legislative. Come ella ha già anticipato nel preannunciare il suo emendamento, anch'io ritengo che andare oltre significherebbe sostanzialmente turbare, se non addirittura distorcere, l'ordine delle competenze e delle attribuzioni e soprattutto il grado di responsabilità dell'esecutivo per ciò che attiene alla sicurezza del titolare dell'organo Presidente della Repubblica.

ALDO BOZZI. Signor presidente, ho l'impressione che dobbiamo cercare di redigere una norma che ci allontani da qualunque incertezza interpretativa. Io ho concepito questa disposizione come un trasferimento di competenze che viene ad essere riservata al decreto del Presidente della Repubblica. Mi pare fuori discussione che l'atto sia imputabile sostanzialmente al Governo e che il Presidente della Repubblica abbia un potere di arresto, come ha detto il Presidente, per rifiuto di cooperazione. Senza l'integrazione suggerita dal Presidente rischiamo di creare una zona di incertezza. Infatti, in presenza di leggi che disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e di sicurezza della Presidenza della Repubblica, avrà il decreto del Presidente della Repubblica un potere di deroga ?

PRESIDENTE. Non posso che ribadire il consenso del relatore alla normativa prevista nel testo governativo. Il Governo è stato accorto a non introdurre procedimenti speciali per l'acquisizione di un bene assegnato alla dotazione del Presidente della Repubblica; è un atto di cui è bene sottolineare il valore. Per quanto riguarda il prezzo dell'indennizzo, dopo le ultime novità della giurisprudenza, ritengo estremamente opportuno il riferimento alla cosiddetta « legge di Napoli » per consentire effettivamente la disponibilità del bene nell'asse patrimoniale del Quirinale, che è demanio dello Stato, patrimonio d'uso del Presidente. Credo con ciò che il collega Tassi possa considerare soddisfatte le sue legittime perplessità. Per quanto riguarda invece la questione della sicurezza del Presidente, il relatore si pone il fine di ottenere, sulla modifica prospettata all'articolo 2, che non costituisce una deroga alla sostanza e ai princìpi dell'ordinamento, ma alla fonte di disciplina, il generale consenso della Commissione. Su un tema di tale importanza ritengo infatti che sarebbe oltremodo inopportuna ogni divisione. Mi chiedo quale Governo mai, quello di oggi o quello del futuro, esporrebbe non se stesso ma il Capo dello Stato ad una discussione in dissenso in Parlamento su una normativa di tale natura. Tutto può succedere in ogni campo del diritto e dei rapporti sociali ed economici tranne questo. Non è prevedibile che un Governo esponga un decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, noto e notorio, ad una discussione in Parlamento in cui si ponga una questione di maggioranza. La deroga che si prospetta è finalizzata all'obiettivo di garantire la sicurezza non del più importante dei cittadini – anche se lo è, perché rappresenta l'unità nazionale – ma del più esposto dei cittadini, l'incolumità e la sicurezza del quale rappresentano un bene generale per la Repubblica. Il Presidente rappresenta il punto più alto delle istituzioni toccando il quale si tocca la Repubblica nel suo insieme. In questo senso ha un significato l'emendamento che ho preannunciato. E torno a dire che si può ragionevolmente prevedere che nessun Governo sarà mai così incauto da predisporre uno schema normativo tale da non ottenere quel generale consenso che sollecitiamo sull'intero testo del provvedimento e quindi anche sulla modifica che ho preannunciato, qualora i dubbi esposti dai colleghi possano venire fugati.

AUGUSTO BARBERA. I dubbi sussistono e proprio per questo le chiederei, signor Presidente, di modificare eventualmente il suo emendamento nel senso di prevedere solo una deroga ai regolamenti vigenti.

PRESIDENTE. Non mi suggerisca un emendamento superfluo; è ovvio che un regolamento può sempre essere modificato da un regolamento.

AUGUSTO BARBERA. L'atto di cui all'articolo 2 è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; non è un regolamento governativo, ma un decreto atipico, e non potrebbe quindi derogare ai regolamenti vigenti, anche quelli relativi ai servizi di sicurezza. Mi chiedo quali siano i punti della legislazione vigente che possono costituire un ostacolo ad una regolamentazione efficace, come tutti auspichiamo, della tutela del Capo dello Stato. Può darsi che se conosciamo bene questi punti sia possibile approdare a risultati diversi.

CARLO TASSI. Signor presidente le perplessità che avevo prima avanzato permangono. Infatti, essendo il decreto che dovrà essere emanato ai sensi dell'articolo 2 un provvedimento avente natura amministrativa, non potrebbe mai derogare alla legislazione vigente. La modifica prospettata dal Presidente temo che costituirebbe una sorta di delega in bianco.

FRANCESCO LODA. Onorevole presidente, chiedo solo un momento di chiarezza

politica. Noi siamo consapevoli del fatto che questo è un argomento delicato, come del resto ha dimostrato la Commissione esaminandolo nel modo adeguato e con senso di responsabilità. Peraltro ho potuto rilevare una sottolineatura di responsabilizzazione da parte sua nei confronti della Commissione in ordine alla valutazione di questo emendamento. Vorrei però ricordare che noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge del Governo e che il rappresentante del Governo, il cui parere noi abbiamo sollecitato, si è pronunciato rilevando che l'integrazione da lei proposta è utile ma non necessaria. Il dibattito della Commissione in ordine all'emendamento preannunciato, si è basato proprio sul parere del Governo. Ho voluto ricordare il giudizio del Governo perché è su questo che si è pronunciato il gruppo comunista, dichiarandosi d'accordo sulla non necessità dell'emendamento e facendo semmai di questo un punto politico di discussione.

L'utilità dell'emendamento riguarda le sue ragioni e le preoccupazioni da cui esso scaturisce, ma questo « utile » deve pur sempre misurarsi con una non necessità che è, in realtà, una non congruità dal punto di vista ordinamentale.

PRESIDENTE. Permanendo alcune perplessità sulla modifica dell'articolo 2 da me prospettata, rinuncerò alla presentazione dell'emendamento.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri.* Ritengo di dover dare una interpretazione di quanto da me dichiarato in precedenza circa la proposta di integrazione dell'articolo 2. Avevo definito questo emendamento utile ma non necessario, sottolineando il fatto che sarebbe stata determinante l'ampiezza del consenso della Commissione in quanto un emendamento necessario esige l'approvazione di una maggioranza mentre un emendamento utile, in una materia come questa, esige un ampio consenso. Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 2 ritengo non vi sia nulla di anomalo nel fatto che si prevede una normativa sostanzialmente regolamentare in questa materia, affidata ad un atto che non è l'usuale regolamento governativo. L'anomalia è legata alla peculiarità della materia. Va ricordato che l'articolo 1 della legge n. 801 del 1977, probabilmente per le stesse ragioni per le quali si è ritenuto di proporre questa formula, affida una sorta di potere normativo secondario ad atti del Presidente del Consiglio per ragioni che riguardano la riservatezza della materia, per cui, al di sotto della legge, anziché trovare come in altre materie il regolamento, troviamo i criteri organizzativi e normativi, sicuramente secondari, affidati ad atti del Presidente del Consiglio: l'anomalia è all'interno della sistematica della legge n. 801 e non è, quindi, stravagante.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1985, l'assegno personale del Presidente della Repubblica contemplato dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, già determinato in annue lire 30 milioni dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1965, n. 616, è stabilito in annue lire 200 milioni da corrispondersi in dodici mensilità.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 1985, la dotazione del Presidente della Repubblica contemplata dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, già determinata per la sua parte numeraria dall'articolo 1,

secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077, nella somma annua di lire 180 milioni è stabilita in annue lire 2.500 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilità.

2. L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

A questo articolo ho presentato, in qualità di relatore, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-*bis*.

L'assegno personale e la dotazione di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati ogni anno in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno precedente.
2. 01.

Quanto alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2, desidero precisare che essa deve essere intesa nel senso di attribuire esclusivamente alla fonte in essa prevista l'ordinamento e la organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica, con il solo limite previsto dalla legislazione vigente.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2. 01.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, è conferita la tenuta di Capocotta ad integrazione dell'adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica.

2. L'ampliamento della tenuta di Castelporziano è dichiarato di pubblica utilità e le relative opere sono dichiarate indifferibili ed urgenti.

3. A tal fine è autorizzata l'espropriazione dei beni compresi nell'area delimitata da un lato dal confine con l'attuale tenuta di Castelporziano, da un altro lato con la strada provinciale di Pratica di Mare, da un terzo lato dalla strada litoranea di Torvaianica e da un quarto lato dalla strada di congiunzione tra le due predette che corre sul confine che delimita il comune di Roma e il comune di Pratica di Mare.

4. I termini di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori sono stabiliti, rispettivamente, in tre e cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'indennità di espropriazione è determinata in base all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

6. In quanto non diversamente previsto si applicano le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

7. Il procedimento è iniziato dall'intendenza di finanza di Roma che richiede la determinazione dell'indennità all'ufficio tecnico erariale.

8. La stima dell'ufficio tecnico ha gli effetti della perizia giudiziaria e competente per l'opposizione prevista dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è la Corte di appello di Roma.

9. L'espropriazione è pronunciata previo esperimento della procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ALDO BOZZI. Le disposizioni contenute nei commi dal quarto al nono hanno, secondo me, un carattere amministrativo. In particolare il quarto comma stabilisce

che: « I termini di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori sono stabiliti, rispettivamente, in tre e cinque anni... ». Situazioni di questo genere sono di carattere amministrativo, ma eventuali variazioni, in questo caso, necessiterebbero di un'ulteriore legge.

Non è mia intenzione presentare un emendamento; il mio è soltanto un suggerimento per l'avvenire.

PRESIDENTE. Il rilievo svolto dal collega Bozzi è, in termini generali, senz'altro valido ma, nella specie, le disposizioni dell'articolo 3 sono volte a proteggere meglio il procedimento di espropriazione ivi previsto. Ringrazio comunque il collega Bozzi.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato sopra lettura ed al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

1. La maggiore spesa derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è valutata in lire 1.245 milioni per l'anno finanziario 1985 ed in lire 2.490 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987; al relativo onere si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

2. All'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 60 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1985.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica » (2996):

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Barbera, Bozzi, Bressani, Calvanese, Columbu, De Martino, Demitry, Fantò, Ferrara, Fortuna, Ianniello, Labriola, Loda, Mattarella, Moschini, Pasqualin, Rodotà, Soave, Sterpa, Strumendo, Tassi, Vecchiarelli e Virgili.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Gitti ed altri: Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici (2945); Gorla ed altri: Modifiche alle norme sul concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici (2959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gitti, Spagnoli, Aniasi, Pazzaglia, Dutto, Reggiani, Bozzi: « Adeguamento del contributo dello Stato a titolo di concor-

so nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici »; Gorla, Pollice, Calamida, Capanna, Ronchi, Russo Franco, Tamino: « Modifiche alle norme sul concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici ».

Ricordo che nella precedente seduta è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI NONNE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, il Governo ha seguito le proposte di legge oggi in discussione essenzialmente in riferimento al profilo finanziario, ritenendo che la materia debba essere trattata dal Parlamento. La proposta di legge n. 2945 aveva previsto che la copertura dovesse essere garantita mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ma la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha modificato il disposto originario prevedendo la seguente articolazione della copertura: per circa 15 miliardi si provvede mediante riduzione di tre capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, dal quale abbiamo avuto già l'assenso; dal capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero si detrarrebbero circa 6 miliardi e per circa 11 miliardi si ricorrerebbe al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985. Desidero fare presente che il Governo avrebbe ritenuto più utile non intaccare il capitolo 6771 relativo alle regioni a statuto speciale, ma dato il fatto che, contemporaneamente, al Senato comincia oggi la discussione del disegno di legge di assestamento del bilancio, ci troviamo nella condizione di poter reintegrare quel capitolo che con questo provvedimento verrebbe intaccato. Per gli altri aspetti della materia in discussione, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che il 4 luglio 1985 la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere sulle proposte di legge n. 2945 e n. 2959:

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di legge n. 2945 a condizione che l'articolo 3 sia così riformulato:

« L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è determinato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per il 1986. All'onere di 32.000 milioni, relativo all'anno 1985, si provvede mediante riduzione: di 11 miliardi, del capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985; di 5 miliardi, per ciascuno dei capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1985; e quanto alla restante quota, pari a 6 miliardi, con la corrispondente quota delle disponibilità residue, risultati al 31 dicembre 1984, sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per il 1985. Tale somma è versata in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro. All'onere di lire 1.800 milioni, relativo all'anno 1986, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

E con l'invito alla Commissione di merito di affrontare una revisione complessiva del meccanismo di finanziamento dei partiti che eviti, tra l'altro, il ricorso frequente ad atti legislativi in successione sull'argomento e di valutare quali ulteriori forme di pubblicizzazione dei meccanismi di controllo nell'ambito delle spese elettorali è possibile determinare per garantire sempre di più una trasparenza nell'uso delle risorse deliberate.

PARERE CONTRARIO sulla proposta di legge n. 2959.

Onorevoli colleghi, a seguito del parere della V Commissione, la scelta come testo-base della proposta di legge n. 2945 diviene obbligata, fermo restando che il contenuto dell'altra proposta di legge po-

trà essere oggetto di eventuali iniziative emendative.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando e l'andamento del dibattito svoltosi in Commissione credo abbiano posto in evidenza come fosse poco fondata la tesi secondo la quale la materia del finanziamento dei partiti sia poco conosciuta. Credo che rispetto al dibattito che si è svolto nel corso della precedente seduta, vada sottolineata l'esigenza di definire criteri certi, ancorati ad elementi precisi, per la determinazione degli aumenti dei contributi dello Stato per le spese elettorali sostenute dai partiti politici. La proposta di legge n. 2945 prevede un aumento in cifra fissa, mentre la proposta di legge dell'onorevole Gorla ed altri non esprimeva un criterio certo sull'entità e sulla quantità di erogazione necessaria. Per tale motivo, credo, la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario su quella proposta.

Applicando il meccanismo proposto dall'onorevole Gorla, in realtà, il contributo per il 1985 per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti politici non sarebbe ammontato a 30 miliardi – come esplicitamente prevede la proposta dell'onorevole Gitti ed altri – ma ammonterebbe a 46 miliardi di lire in quanto negli ultimi 10 anni l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT è salito del 409 per cento. A mio avviso, quindi, un intervento non automatico permette un maggiore controllo. È stato rilevato che questo provvedimento potrebbe essere inopportuno, in considerazione dei sacrifici che, a più riprese, sono richiesti a diverse categorie sociali. Il relatore non si permette di affermare che queste osservazioni sono di carattere demagogico, ma ritiene che il provvedimento non realizza un privilegio, bensì una condizione di funzionamento istituzionale, dal momento che la propaganda dei partiti ed il rimborso che per questa gli stessi ottengono costituisce un contributo all'informazione dell'opinione pubblica e dell'elettorato. Ben diverso è il caso della propaganda individuale per la quale è necessario, invece, intervenire sollecitamente. Per quanto concerne la proposta avanzata circa il rinvio dell'esame alla sede referente, il relatore si esprime in senso contrario, sia perché al momento dell'assegnazione del provvedimento in sede deliberante alla nostra Commissione non vi fu in Assemblea alcuna opposizione sia perché non ravvisa motivi che possano suggerire tale richiesta. Ritengo che le argomentazioni fin qui svolte siano sufficientemente convincenti dell'opportunità di una nuova disciplina organica e meditata, in grado di riformare razionalmente l'intera materia del finanziamento pubblico dei partiti. In tal senso può essere interpretata, ritengo, la osservazione dell'onorevole Russo circa la disponibilità a rivedere i meccanismi della proposta di legge Gorla ed altri che, in effetti, potrebbe essere abbinata ad altre proposte di legge che abbiano ad oggetto la stessa materia, cioè quella relativa alla revisione delle norme sul concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici. Infatti, la proposta di legge che oggi esaminiamo, la n. 2945, sulla quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, non ha ad oggetto quel tema ma la rivalutazione del rimborso delle spese elettorali, rivalutazione che, tra l'altro, è prevista in termini inferiori all'aumento del tasso di inflazione.

Concludendo, ritengo che le considerazioni formulate nel suddetto parere debbano trovare accoglimento e mi riservo pertanto di presentare un emendamento volto a recepire le indicazioni della V Commissione in ordine alla copertura finanziaria.

MASSIMO GORLA. Desidero avanzare una proposta concernente l'ordine dei lavori della Commissione. Prima, però, dichiaro che prendo atto del parere espresso dalla V Commissione bilancio, anche se, francamente, lo considero del tutto incomprensibile: non comprendo, infatti, come si possa dare un parere contrario in sede di copertura finanziaria ad un progetto di legge, salvo ad accoglie-

re la tesi secondo cui l'onere che la nostra proposta di legge comporta sia maggiore di quello recato dal progetto di legge n. 2945. Ma così non è, in quanto l'onere finanziario che la nostra proposta avrebbe comportato sarebbe risultato senz'altro inferiore a quello della proposta di legge a firma dei deputati Gitti ed altri. Mi chiedo, quindi, come sia possibile che sia stato espresso un parere favorevole su di un progetto di legge che reca un onere finanziario più alto di quello che noi avevamo previsto nella nostra proposta di legge. È stata, forse, una presa di posizione della Commissione bilancio, ma io ritengo che i problemi sottesi alla nostra proposta non debbano essere accantonati e che la loro sostanza sia traducibile in emendamenti che abbiamo già elaborato. Credo, altresì – e vengo così alla proposta che intendo avanzare – che la I Commissione debba ora essere chiamata a decidere circa l'eventuale costituzione di un Comitato ristretto, onde consentire un approfondimento delle proposte modificative formulate non solo dalla mia parte politica ma anche dal gruppo radicale e da quello comunista. Proprio per il fatto di aver trasferito in emendamenti i contenuti di una proposta di legge che non è stata ritenuta proponibile dalla Commissione bilancio, la costituzione di un Comitato ristretto è dimostrazione del nostro intendimento di procedere ad un serio confronto, al di fuori di qualsiasi intento dilatorio.

PRESIDENTE. Sulla proposta ora avanzata ha chiesto di parlare a favore lo onorevole Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Il gruppo di democrazia proletaria è favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge abbinate, in modo da confrontare i meccanismi di erogazione, i fondi, la quantità degli stanziamenti. Sono stati presentati numerosi emendamenti di diverse parti politiche, cui vanno aggiunti i nostri, già depositati, ma che ci eravamo riservati di presentare solo dopo la scelta del testo-base. Tra gli emendamenti dei colleghi di parte comunista ve ne sono alcuni che vanno oltre la materia trattata in questa « leggina », che attengono in generale all'organizzazione complessiva del finanziamento pubblico dei partiti. Si prevedono, per esempio, modifiche estremamente importanti relative ai contributi che i singoli candidati ricevono. Dire quindi che non c'è bisogno di una ulteriore riflessione su questo argomento mi pare fuori di luogo, anche se non abbiamo alcuna intenzione di portare per le lunghe la discussione.

Abbiamo preso atto, anche se con disappunto, dell'impossibilità di ritornare in Assemblea per discutere questo provvedimento, per cui vorremmo rendere più penetrante la discussione che vogliamo fare in questa sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Gorla di costituire un Comitato ristretto.

(*È respinta*).

Passiamo ora all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2945 che – come ho già detto – viene assunta come testo-base, essendosi la V Commissione bilancio pronunciata negativamente sulla proposta di legge n. 2959.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

I contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni.

Il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.

Gli onorevoli Gorla, Pollice, Calamida e Russo Franco hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

I contributi finanziari dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali di cui alle leggi 2 maggio 1974, n. 195, e 18 novembre 1981, n. 659, vengono aggiornati ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell'anno precedente.

Tale aggiornamento decorre dal 1° gennaio 1986 applicando ai contributi finanziari dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali di cui alle leggi 2 maggio 1974, n. 195, e 18 novembre 1981, n. 659, la variazione dell'indice di cui al primo comma del presente articolo, accertata dall'ISTAT per l'anno 1985.

1. 4.

Sopprimere il primo comma dell'articolo 1.

1. 2.

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 1.

1. 3.

Gli onorevoli Spadaccia, Rutelli e Calderisi hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 1 la cifra: 40.000 *è sostituita con la seguente*: 34.000.

1. 1.

Gli onorevoli Spadaccia, Mattarella, Barbera, Ferrara, Rutelli e Calderisi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

Al nono comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al bilancio deve essere allegata altresì una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attività connessa con le campagne elettorali. Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito ».

1. 01.

Gli onorevoli Spadaccia, Rutelli e Calderisi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*ter*.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 luglio 1982, n. 441, concernente « Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti » è sostituito con il seguente:

« Copia del bollettino o di parti relative a singoli soggetti può essere acquistata dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 8 ».

1. 02.

L'onorevole Fiori ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*.

All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è aggiunto il seguente periodo:

« Il bilancio deve specificare analiticamente la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici e deve

essere certificato da società di revisione contabile ».

1. 03.

Gli onorevoli Gorla, Pollice, Calamida e Russo Franco hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quinquies*.

Il contributo dello Stato per il concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciali previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è determinato per ciascuna elezione regionale secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il 10 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale fra tutte le regioni a statuto ordinario o speciale;

b) la somma residua è ripartita in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.

I contributi per concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra tutti i partiti che abbiano avuto un proprio candidato eletto nel consiglio regionale;

b) la somma residua è ripartita, in proporzione ai voti ottenuti, fra tutti i partiti che abbiano avuto un proprio candidato eletto o abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale in più dei due terzi dei collegi elettorali.

1. 04.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*sexies*.

L'erogazione dei contributi dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale avverrà da parte del Presidente della Camera, secondo le norme previste dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195, e 18 novembre 1981, n. 659, direttamente e per ciascuna regione ai rappresentanti legali delle strutture regionali dei partiti politici, indicati nei loro statuti e legalmente abilitati alla riscossione.

1. 05.

VALDO SPINI. Ho preso visione del resoconto della precedente riunione della I Commissione affari costituzionali e ringrazio i colleghi che in quella occasione hanno ritenuto di evocare la mia proposta di legge n. 1995, concernente la disciplina dell'attività e del finanziamento dei partiti politici, e a proposito della quale il Presidente ha invitato i rappresentanti del gruppo socialista, cui appartengo, a formalizzare eventuali emendamenti al testo oggi in discussione che possano richiamare quel testo.

Vorrei brevemente motivare una diversa proposta con la quale intendo anche entrare in dialogo rispetto agli emendamenti del gruppo comunista, in particolare per quanto riguarda le spese elettorali dei candidati e i contributi ai partiti e ai candidati. Se il Presidente lo consente, vorrei ricordare che la mia proposta di legge poggia su quattro pilastri. Il primo prevede la costituzione *a latere* dei partiti di fondazioni cui va attribuito il finanziamento pubblico, risolvendo così un contrasto tra la natura pubblica del finanziamento e la natura sostanzialmente di associazione di fatto che oggi i partiti politici rivestono; prevedere in rapporto a queste fondazioni dei controlli molto penetranti (certificazione dei bilanci, revisori dei conti nominati dai partiti). Il secondo pilastro riguarda la disciplina dei contributi privati la cui trasparenza dovrebbe essere incentivata at-

traverso una defiscalizzazione. Si tratta di una materia in evoluzione e ricordo che si sta assistendo alla prima realizzazione di un principio del genere in rapporto alle norme di attuazione del Concordato. Il terzo pilastro è relativo alla compressione delle spese della campagna elettorale e alla rendicontazione, pubblicità e trasparenza delle spese dei singoli candidati. Il quarto pilastro disciplina taluni essenziali aspetti dell'ordinamento interno dei partiti (proposte di adesione, diritto al dissenso, diritto di rappresentanza in certi organici per talune minoranze).

Ho richiamato brevemente i quattro punti principali che caratterizzano la mia proposta di legge per dire che, stante la natura di questo provvedimento, sembrerebbe scarsamente possibile estrapolare oggi alcuni limitati emendamenti, mentre sarebbe più attendibile e politicamente utile, anche in rapporto al parere della V Commissione bilancio (che ha auspicato una revisione più generale di questa materia) se, traendo spunto dalla discussione e approvazione della proposta di legge n. 2945, venissero fissati tempi certi di discussione di questa e di altre analoghe proposte, tempi certi e solleciti tali da consentire di poter prendere in esame questa materia in tutti i suoi aspetti. Ho l'impressione – ma sono pronto a ricredermi se i gruppi fossero di diversa opinione – che estrapolando in questa occasione dalla mia proposta di legge singoli contenuti si perda di mira quello che deve essere l'obiettivo generale della riforma della legislazione concernente l'attività e il finanziamento dei partiti politici sulla quale vi è una profonda insoddisfazione da parte delle forze politiche e rispetto alla quale ho ritenuto di dare un contributo con il provvedimento presentato.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che il problema di un provvedimento organico in materia cui si richiamano in tanti non solo fu oggetto di una discussione molto accesa e impegnata in sede di Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, come alcuni colleghi presenti ricordano, e fu uno degli elementi di maggiore dissenso ma ha costituito anche oggetto di lunghe discussioni in questa Commissione, soprattutto in Ufficio di presidenza, in cui l'onorevole Barbera avanzò richiesta di una ulteriore pausa di riflessione. Allo stato delle cose, se dovessi fare una ragionevole previsione, dovrei escludere per il momento l'esistenza di condizioni idonee ad una sollecita discussione di una disciplina organica in materia di partiti politici.

AUGUSTO BARBERA. Ricordo che la pausa di riflessione fu richiesta da parte mia a gennaio o febbraio di quest'anno e per quanto mi riguarda può considerarsi esaurita.

PRESIDENTE. Ne prendo atto con grande soddisfazione. Ma ricordo bene non soltanto la pausa di riflessione che il collega Barbera ha chiesto, ma i temi di dissenso in sede di Commissione per le riforme istituzionali che riguardavano i princìpi di regime della Costituzione repubblicana, la convivenza nel sistema politico del pluralismo, l'autonomia e il diritto totale del singolo partito di darsi un proprio ordinamento interno, tutti valori che sembravano ad alcuni colleghi in conflitto con un'ipotesi di disciplina legislativa che entrasse nel merito dei principi di organizzazione della materia.

EGIDIO STERPA. Signor presidente, dichiaro, a titolo personale, la mia contrarietà a questo provvedimento non con declamazioni retoriche ma con molta pacatezza. Non mi sembra che l'approvazione così sollecitata di una legge di questo tipo rappresenti un buon segnale nei confronti dell'opinione pubblica; non mi sembra neanche un buon segnale l'unanimità su un provvedimento di questo tipo. Sono, inoltre, contrario a questo provvedimento per motivi di coerenza: nel marzo del 1984 ho presentato una proposta di legge per la disciplina dei partiti politici, comprendente anche norme riguar-

danti il finanziamento pubblico dei partiti. Infine, sono contrario perché ritengo sia più utile sollecitare la revisione complessiva di una materia così delicata che riguarda il rapporto tra i partiti e le istituzioni, i partiti e i cittadini. Tra l'altro, il parere espresso dalla Commissione bilancio mi trova particolarmente consenziente. La Commissione bilancio invita ad una revisione complessiva del meccanismo di finanziamento dei partiti, ma io credo che non è solo questo il punto. Il problema dei partiti non è solo quello del finanziamento pubblico (come io mi sono permesso di ricordare nella relazione alla mia proposta di legge) ma è anche un problema di carattere giuridico: i partiti non sono dei soggetti costituzionali; l'articolo 49 della Costituzione li cita quasi solo per inciso. Vi sono poi delle leggi che riconoscono ai partiti dei diritti come se essi fossero dei soggetti giuridici. Questa è una materia che va discussa globalmente. Questo mio « no » a titolo personale – che non impegna il gruppo liberale – intende essere una sollecitazione al Parlamento ed in particolare a questa Commissione ad affrontare finalmente in modo organico e globale l'intera materia. Forse sto dicendo delle « eresie » ma io credo che se vogliamo veramente ristabilire un rapporto con l'opinione pubblica, un rapporto fiduciario fra l'istituzione Parlamento e la gente, dobbiamo affrontare questo tema con coraggio e con molta chiarezza.

TOMMASO ALIBRANDI. Signor presidente, il gruppo repubblicano è convinto che l'ottica più esatta per valutare questa delicata problematica sia quella di recuperare il senso originario della legge per i contributi pubblici ai partiti, senso originario che si muove nella direzione di una moralizzazione della vita partitica cioè di un fatto che non può non essere valutato positivamente. Questo comporta che non ci si possa limitare a fenomeni puramente di flusso finanziario, ma che a fianco di questi si mettano in moto determinati meccanismi che garantiscano la realizzazione dello scopo fondamentale di questa disciplina. A noi sembra essenziale innanzitutto la trasparenza dei bilanci dei partiti e di tutta la vicenda. In questo senso io voglio esprimere una opposizione rispetto alla proposta di legge del gruppo di democrazia proletaria che prevede una indicizzazione per l'adeguamento dei contributi pubblici. Durante il dibattito ho riscontrato una diversità di opinioni tra il relatore ed il collega Gorla circa la quantificazione di questi contributi. A noi sembra che andare incontro al meccanismo della legge di volta in volta, proprio per il rapporto che comporta nei confronti dell'opinione pubblica, sia la migliore garanzia di controllo. Per questo siamo contrari al meccanismo dell'indicizzazione che, al di là delle pregevoli intenzioni dei presentatori, porterebbe ad un incremento annuale dei contributi senza la garanzia di un dibattito pubblico.

Quindi, a noi sembra di poter votare l'articolo 1 della proposta di legge Gitti ed altri con la dichiarazione che valuteremo con estremo favore quegli emendamenti volti alla realizzazione di controlli reali ed efficaci dei bilanci dei partiti – soprattutto ricordando che di questo il mio gruppo si fece già carico con una proposta di legge che portava la firma dell'onorevole Mammì – e in particolare all'imposizione di limiti legislativi alle spese elettorali dei singoli candidati. Naturalmente siamo d'accordo con l'esigenza, largamente emersa nel corso del dibattito, di procedere ad una revisione della legislazione che regola il regime dei partiti. Come ha già avuto modo di rilevare l'onorevole Sterpa, tale problema non si può risolvere affrontando soltanto la questione dei contributi, ma deve comprendere un orizzonte ben più ampio.

FRANCO RUSSO. Vorrei esprimere la nostra opinione sull'articolo 1, che stabilisce le somme da erogare per il concorso alle spese elettorali sostenute dai partiti, per cercare di dialogare con le altre parti politiche che hanno tentato di portare alcune motivazioni a sostegno della

tesi dell'opportunità di adottare il meccanismo di intervento in cifra fissa. Credo, infatti, che attraverso i continui adeguamenti e le reiterate leggine, in verità il Parlamento si adatti in modo surrettizio all'andamento del tasso d'inflazione. Per quanto riguarda invece l'articolo 2, si fa riferimento ai debiti contratti nel 1984 e la cifra iniziale non può che essere adeguata proprio nel tentativo di tener testa all'aumento del costo della vita, intervenendo così al di fuori di un meccanismo prestabilito dal Parlamento e certo *a priori*. Il meccanismo contenuto nella proposta di legge dei deputati Gitti ed altri, potrebbe in realtà risultare « inferiore » al meccanismo che noi proponiamo, ma va a sanare *a posteriori* una situazione debitoria unilateralmente decisa dai partiti. Per questi motivi noi proponiamo un meccanismo di adeguamento del contributo con un incremento annuo pari al 75 per cento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente. Può darsi che facendo i conti per il 1985, la nostra proposta implichi un rimborso maggiore, ma l'adeguamento verrebbe effettuato in base ad un criterio noto *a priori*. Signor presidente, alcuni colleghi sono persuasi che attraverso l'erogazione di contributi ai partiti da parte dello Stato, si possa porre fine al finanziamento occulto, ma, come è a tutti noto, negli anni settanta – cioè da quando è stato istituito l'intervento pubblico a favore dei partiti proprio per porre fine ai finanziamenti « in nero » – si è scatenato il malcostume che ha portato allo scandalo dell'IRI, alle forme di corrompimento e di controllo del settore dell'informazione ed alle tangenti che proprio nello scorso decennio hanno registrato il loro *exploit*. A questo proposito voglio ricordare, signor Presidente, che, sulla questione del finanziamento pubblico dei partiti, si è già discusso nella Commissione bicamerale per le riforme istituzionali dove il gruppo di democrazia proletaria ha proposto e sostenuto la tesi secondo la quale sarebbe necessario evitare che tale finanziamento vada direttamente a vantaggio dei partiti. Desidero però precisare che non siamo contrari all'attività politica svolta anche con i mezzi finanziari pubblici, perché – come sosteneva l'onorevole Sterpa – la stessa Costituzione della Repubblica prevede la figura giuridica del partito politico e questo certamente non significa che essi debbano avere necessariamente un carattere pubblico. Noi siamo dell'avviso che non debbano essere finanziati gli apparati di partito, ma che il contributo dello Stato vada indirizzato direttamente alle attività di tali associazioni mediante la fornitura di spazi di pubblicità, di facilitazioni per la stampa e dando la possibilità di utilizzare le sale pubbliche, ponendo così sul medesimo piano sia i partiti, sia le altre organizzazioni che possono nascere. In verità esiste una rendita di posizione dei partiti nel momento in cui ottengono una rappresentanza parlamentare (e tra questi includo naturalmente anche democrazia proletaria) i quali, usufruendo di un contributo pubblico, non possono che perpetuare il sistema. In conclusione, signor Presidente, noi non siamo contrari a che lo Stato si faccia carico di costi provenienti dalla partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma non dobbiamo contribuire al rafforzamento puro e semplice degli apparati di partito, compresa democrazia proletaria. Per quanto riguarda gli emendamenti, anche se il gruppo di democrazia proletaria non è rappresentato in questa Commissione, desidero esprimere il nostro parere positivo su quelle proposte che mirano ad abbassare le quote di finanziamento, così come siamo favorevoli allo spirito dell'articolo aggiuntivo 1. 01 presentato dai colleghi del gruppo radicale. Non riteniamo, infatti, che debba essere esaltata – anche se indirettamente – la pubblicità editoriale e radiotelevisiva, per manifesti, stampati ed altri materiali di propaganda. Sempre più nel sistema politico del mondo occidentale si sta affermando l'uso dei *mass media* a fini pubblicitari, un uso sempre più costoso, a causa dell'inevitabile concorrenza che si è venuta a determinare: tutti i partiti, infatti, si affidano a quelle che conside-

rano le migliori agenzie per l'elaborazione del messaggio elettorale (nel 1983, ad esempio, l'insuccesso della democrazia cristiana dipese, forse, dall'aver scelto una agenzia sbagliata, tant'è che quest'anno l'ha cambiata ed i risultati sono stati ben diversi). La politica, dunque, finisce col contare sempre meno nella vendita del messaggio elettorale, ed è per tale motivo che il ritorno a forme più immediate e tradizionali è da considerarsi auspicabile perché più corretto. Un giudizio favorevole, quindi, sull'articolo aggiuntivo 1. 01 che tende a porre argini all'utilizzo smodato di quel particolare tipo di strumenti pubblicitari.

Per quanto riguarda, in particolare, gli emendamenti presentati dal mio gruppo, se la formulazione può essere imprecisa, credo che lo spirito sia chiaro: se è vero che bisogna colpire l'egemonia degli apparati centrali, crediamo che quanto mai opportuna sia la previsione di un meccanismo di decentramento, ed è a tal fine che con il nostro articolo aggiuntivo chiediamo che ad usufruire del finanziamento pubblico siano anche le strutture periferiche e che il rappresentante delle medesime sia il destinatario del finanziamento pubblico. Dunque, prevediamo modifiche che consentano di rompere la centralizzazione degli apparati politici e che, nei limiti del possibile, esaltino quelli periferici. Quale firmatario degli emendamenti del mio gruppo invito la Commissione a considerare attentamente sia l'emendamento sostitutivo sia quello soppressivo. Ma un invito particolare lo rivolgo a favore del nostro articolo aggiuntivo 1. 04 con il quale – come ho detto prima – prevediamo la ripartizione dei fondi a favore degli organismi regionali.

GIANFRANCO SPADACCIA. Mi limiterò ad alcune brevi considerazioni di carattere generale che si ricollegano, in particolare, all'intervento svolto dal collega Rutelli.

Nella seduta di ieri abbiamo già avuto modo di annunciare la presentazione di una nostra proposta di legge, riguardante il finanziamento pubblico dei partiti, che ripropone la tesi di fondo da noi sostenuta, cioè quella dell'abolizione dell'attuale meccanismo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dal momento che chi interviene nel dibattito ha il diritto di essere ascoltato, vi prego di prestare più attenzione all'intervento dell'onorevole Spadaccia.

GIANFRANCO SPADACCIA. La ringrazio, signor Presidente. Dicevo della tesi di fondo che noi abbiamo sempre sostenuta, nella speranza che questa possa costituire un punto di riferimento in un dibattito che ha registrato qualche *impasse* sullo statuto dei partiti, e nella speranza, altresì, che possa aprire la strada ad una riconsiderazione dell'intera materia in vista di soluzioni alternative. Il nostro gruppo non ha mai detto di essere contrario a qualsiasi forma di finanziamento pubblico ma a quella approvata con la legge del 1974. Siamo quindi aperti ed interessati alla ricerca di strade e soluzioni alternative che finanzino ed agevolino, in qualche misura, l'attività politica e che consentano ai cittadini di concorrere alla determinazione della politica nazionale, così come, del resto, prescrive la stessa Costituzione. Nel far riferimento ad alcune osservazioni del collega Rutelli, credo che l'onorevole Russo sia incorso in un equivoco: egli, infatti, ha espresso preoccupazioni in ordine alla possibilità che i meccanismi di indicizzazione per il rimborso delle spese elettorali potessero eventualmente estendersi anche a quelli concernenti il finanziamento pubblico. Chiarito questo punto, aggiungo, altresì, di condividere l'osservazione del relatore, secondo cui, bene o male, l'adozione, di volta in volta, di singoli provvedimenti di legge, consente di riportare il problema all'attenzione dell'opinione pubblica. Mi auguro che da questa fiammata di attenzione, spesso suscitata a livello emotivo e di disinformazione, nasca un discorso di riflessione che porti ad una riforma del sistema dei partiti. Non mi illudo che le cose possano andare avanti così. Si riavvicinano inevitabilmente le

condizioni materiali per momenti di nuove scelte. Non so se il collega Rutelli abbia detto che si aspettava l'annullamento del finanziamento pubblico per inerzia, per via dell'inflazione. Certo è che oggi, di fatto, vi è un dimezzamento di questo finanziamento e tra 10 anni l'inflazione praticamente l'avrà annullato e il problema sarà risolto dai fatti. Ma evidentemente penso che la questione ci si riproporrà. Vorrei allora che ci si orientasse a compiere delle scelte che non possono essere lasciate al punto in cui le abbiamo trovate – e che riaffiorano in questo dibattito, nel discorso del collega Alibrandi e nel progetto di legge Spini – della illusione, sistematicamente smentita dai fatti, su cui si basa la legge del 1984 e le sue successive modificazioni che hanno mantenuto intatta quella filosofia. Intendo dire che non possiamo rimanere in una situazione di mistificazione giuridica e soprattutto politica con la legge attuale che opera il finanziamento pubblico dei partiti con la finzione del passaggio ai gruppi politici, attraverso il bilancio interno delle due Camere non sottoposto e non sottoponibile a controllo da parte della Corte dei conti. Attraverso uno di quegli artifici bizantini di cui la nostra cultura ci rende maestri abbiamo creato questa finzione che ci consente di eludere il dilemma delle varie scelte che abbiamo di fronte quando dobbiamo discutere di riforma dei partiti.

GIOVANNI FERRARA. Desidero ricordare, a proposito di bizantine costruzioni di cui noi italiani saremmo maestri, che, come fu sostenuto in sede di approvazione del primo progetto di finanziamento pubblico dei partiti, esso rispondeva ad un principio che aveva una sua logica, di fare cioè in modo che non vi fosse un controllore esterno a quella che era espressione della sovranità del popolo organizzato in partiti. Teniamo conto di questo fatto.

PRESIDENTE. Il solo modo per risolvere la questione è quello che consente il controllo senza venir meno ai princìpi. Se rimaniamo nell'ambito del finanziamento dei raggruppamenti politici la questione dei controlli rischia di infrangersi contro la necessarietà dell'autonomia delle formazioni politiche. Ricordo la discussione avvenuta in altra sede, simile alla nostra, sul problema dei partiti, sul termine « metodo democratico »; se si intende far riferimento alla specificità delle organizzazioni interne, dei princìpi, della cultura delle organizzazioni interne sopprimiamo indubbiamente l'autonomia del partito. Non accetterò mai di immaginare che il centralismo democratico sia conciliabile con una struttura di organizzazione politica, pur rispettando chi abbia diverse opinioni in merito.

GIOVANNI FERRARA. C'è anche il plebiscito di partito!

GIANFRANCO SPADACCIA. Tornerò sul problema e ringrazio il collega Ferrara e il Presidente che hanno anticipato il loro punto di vista e spero che ora mi consentiranno di esprimere il mio. A mio avviso, abbiamo di fronte due possibilità se vogliamo dar luogo a impostazioni coerenti. Debbo dire innanzitutto che nella nostra Costituzione i partiti sono considerati associazioni private che hanno una importante funzione pubblica, ma sono associazioni private che diventano rilevanti solo nel momento della determinazione della politica nazionale con le elezioni. In base a questa concezione, a mio avviso, è incompatibile l'ipotesi di finanziamento pubblico che abbiamo creato. Se questa strada dovesse essere confermata dal Parlamento si dovrebbe avere il coraggio di arrivare ad una regolamentazione pubblica dei partiti, ovviamente rispettosa di alcune autonomie, contrapponendo al finanziamento pubblico alcuni obblighi di democraticità, alcune « maglie » di rispetto pubblico, anche attraverso uno statuto pubblico dei partiti. Noi ci siamo sempre dichiarati contrari al finanziamento pubblico dei partiti. Preferiamo che siano regolamentati i rimborsi elettorali e che siano studiate forme alternative di finanziamento, ma non del par-

tito in quanto tale e della sua organizzazione interna, del suo ceto burocratico, dei suoi funzionari. Questo è il tipo di disegno istituzionale che con il finanziamento pubblico abbiamo creato: un intervento dello Stato che consolida una burocrazia di partito. E ciò che mi sembra veramente grave è che continuiamo su questa strada. Sono contrario – e mi sono battuto su questo punto al Senato più volte – ad uno statuto pubblico dei partiti; non appartiene alla nostra ideologia che è libertaria. Ma il giorno in cui questa diventasse regola di uno stato democratico, io la accetterei, mi adeguerei a quella regola; naturalmente non dovrebbe essere una regola oppressiva.

Ciò che io trovo assurdo, bizantino, fuorviante e mistificatorio è questa finzione del finanziamento pubblico ai gruppi parlamentari passando attraverso i bilanci interni delle Camere. Noi sappiamo benissimo che il massimo che i gruppi parlamentari (che sono l'espressione elettiva dei partiti, e quindi quelli che secondo la Costituzione dovrebbero essere i rappresentanti del popolo) ottengono di quel finanziamento pubblico è il 10 per cento; il 90 per cento è destinato ad altre finalità che nulla hanno a che fare con la sovranità popolare e con i suoi meccanismi elettivi. Esiste, quindi, una finzione giuridica rivolta esclusivamente ad impedire qualsiasi forma di controllo. Se noi, una volta introdotto il finanziamento pubblico, escludiamo qualsiasi forma di controllo, in quel momento facciamo venir meno anche quei propositi di moralizzazione che erano poi la vera giustificazione del finanziamento pubblico. Questi propositi sono stati infatti vanificati; le illazioni sono state smentite dai fatti, fino al punto (e mi riferisco al gruppo della sinistra indipendente, in particolare agli onorevoli Ferrara e Minervini che hanno fatto di questa battaglia un ricorrente e puntuale motivo di protesta) che le presidenze delle due Camere hanno avallato dei bilanci che non consentivano nemmeno un minimo di trasparenza della situazione finanziaria e patrimoniale dei partiti politici. Siamo oggi di fronte ad una situazione che è tutta in movimento. Dovremmo rimanere entro il limite di 70 miliardi; siamo giunti a 82 miliardi, e il valore reale di essi sarà dimezzato da qui a qualche anno, quindi non è pensabile che la situazione rimanga invariata. Dobbiamo prepararci agli scontri, che potranno non escludere anche il ricorso al *referendum*. Siamo giunti a quell'appuntamento, e ci andiamo senza posizioni demagogiche e pregiudiziali; siamo disposti a discutere forme di finanziamento che siano democratiche ed accettabili, ma quello è un appuntamento cui non possiamo mancare. Allo stato attuale, mi atterrei invece a questa situazione di aggiustamento dei rimborsi elettorali, perché rispondono ad esigenze e situazioni diverse. Certamente per i rimborsi elettorali vale lo stesso discorso che riguarda in generale il finanziamento pubblico dei partiti, anzi la situazione rischia di essere più grave e più delicata. Basti pensare alla influenza dei *mass media* che non è regolamentata, come ricordava l'onorevole Franco Russo.

All'articolo 1 ci siamo limitati a proporre una diminuzione dei 40 miliardi previsti portandoli a 34, perché a noi sembra più giusto – lo dico al relatore – partire dal 1980 per l'adeguamento; nel caso contrario, si verificherebbe una situazione un po' paradossale, per cui per un certo periodo di tempo il rimborso previsto per le elezioni della Camera e del Senato sarebbe inferiore a quello previsto per le elezioni dei Consigli regionali, comunali e provinciali. Abbiamo presentato l'articolo aggiuntivo 1. 01 che ci sembra possa servire a rendere più trasparenti le spese elettorali. Per quanto mi riguarda sono favorevole agli emendamenti presentati dai colleghi del gruppo comunista; tuttavia nutro qualche perplessità sull'interdizione dagli uffici del candidato eletto: credo che in questi casi dovrebbero valere la dissuasione e la condanna morale. Ritengo però che una regolamentazione sia urgente, e che questa potrebbe essere la sede opportuna. Sono pertanto abbastanza favorevole ad

inserire in questa fase delle regolamentazioni riguardanti anche le cifre delle campagne elettorali dei singoli candidati. Certamente questo è l'elemento più preoccupante della situazione politica che abbiamo di fronte; abbiamo delle leggi elettorali che regolano in ogni minimo particolare la campagna elettorale murale che si faceva molti anni fa, ma non prevedono alcuna regolamentazione delle campagne elettorali reali che passano attraverso i *mass media*, cioè giornali, *spots* pubblicitari, televisioni private. A tale riguardo queste norme non sono sufficienti; è impensabile lasciare delle lacune così gravi nella nostra legislazione elettorale.

CARLO TASSI. Ritengo che, come sempre, dobbiamo richiamarci alla nostra Costituzione, che nell'articolo 49 ricorda la esistenza dei partiti politici, attraverso i quali i cittadini concorrono alla determinazione della politica nazionale. Credo, inoltre, che il richiamo all'articolo 39 della Costituzione in merito alle organizzazioni sindacali sia quanto di più corretto si possa fare in una discussione di questo tipo. La maggioranza e la maggior parte dei partiti politici non si sono mai preoccupati della regolamentazione di quelle importantissime e determinanti organizzazioni nella vita economica e sociale del paese che sono i sindacati. Oggi da parte dell'onorevole Sterpa si vorrebbe fare una sorta di pregiudiziale della regolamentazione di queste associazioni libere, cioè dei partiti come definiti dalla Costituzione, per vedere se di questa regolamentazione sia lecito e legittimo il finanziamento pubblico dei partiti.

Ritengo che la risposta sia già nella premessa, semmai il problema riguarda il controllo successivo, quando i gruppi parlamentari – attraverso i quali giustamente passa il finanziamento pubblico – con loro deliberazione autonoma e libera, affidano il 90 per cento di questo finanziamento all'organizzazione privata che è il partito politico in Italia. Sarà poi scelta del partito finanziarie un'organizzazione burocratica o un'attività. Quindi non c'è alcuna contraddizione perché se il gruppo parlamentare in prima istanza e il partito politico in seconda istanza decidono che questi finanziamenti debbono essere investiti in attività politiche – come io penso dovrebbe fare ogni partito anche a discapito dell'apparato burocratico – vi è una libertà assoluta e mi fa specie che proprio l'onorevole Spadaccia, che si dice di ispirazione libertaria, sia di opinione contraria. Quando una cosa non è regolamentata è libera. La legge e la regolamentazione pubblica non sono altro che una continua e meditata, ma decisa, diminuzione della libertà che all'individuo che nasce libero viene poi imposta attraverso gli organi dello Stato.

AUGUSTO BARBERA. *Sub lege libertas.*

CARLO TASSI. È sempre una diminuzione della libertà. Qualsiasi regola, proprio perché regolamenta degli spazi di libertà, la diminuisce. Quando non c'è regola, c'è libertà assoluta. Oggi il massimo della libertà la si realizza dove non c'è regolamentazione. Non si possono apporre manifesti al di fuori degli spazi, ma si possono coprire gli spazi di *Canale 5* o di altre TV ad alto gradimento da parte del pubblico.

Io sono un povero ragazzo di montagna che viene eletto senza spendere; probabilmente piaccio al mio elettorato, visto che ho voti di preferenza altrove impensabili. Il mio bilancio è zero; la mia attività la svolgo con comizi vecchia maniera, non sono per il *computer*. Sono un ragazzo di montagna che vuol rimanere legato alla sua tradizione. Ho sempre detto che qui siamo tutti bravi ragazzi; se volete negare il termine, fatelo, ma non negate il concetto. Bisogna uscire dalla demagogia facile. È facile scrivere: « Sono contrario al finanziamento pubblico dei partiti ». Fu detto da qualcuno: « Piatto ricco mi ci ficco », restituisco il detto al mittente. Sono per l'approvazione di questa legge così come è stata proposta. Questo provvedimento, che raccoglie la fir-

ma delle più consistenti formazioni politiche che hanno raggiunto la rappresentanza parlamentare, è stato fatto perché gli eletti dal popolo così hanno voluto. Non c'è niente di scandaloso in tutto questo. Si tratta di un'esigenza talmente generalizzata che è stata sostenuta da tutti i gruppi politici. È sufficiente che la normativa serva ad iniziare una normalizzazione. Certamente è necessario intervenire per quanto riguarda il controllo successivo cioè per come vengono poi, di fatto, usate le somme versate dai gruppi parlamentari ai partiti. Ciò rientra nell'organizzazione privata, dove un controllo pubblico può e deve essere previsto e legiferato. Tutto questo potrà dimostrare ai cittadini che, attraverso il finanziamento, lo Stato darà loro la possibilità di controllare le spese dei partiti. Io che non spendo, ritengo che non si possano mettere dei tetti alle spese personali perché ciò andrebbe a limitare la libertà personale.

PRESIDENTE. Voglio ricordare ai colleghi un episodio storico, una legge che nacque da questo episodio e la sua rapida decadenza. Quando ho iniziato a fare politica, nel 1951, a Napoli, Lauro inaugurò un metodo elettorale che richiedeva grandi disponibilità finanziarie. La città fu interamente ricoperta di manifesti, ma la cosa fu molto criticata ed in seguito fu approvata una legge che disponeva degli spazi riservati alla propaganda elettorale proibendo la fuoriuscita da questi spazi. Guardate che cosa è avvenuto per le ultime elezioni a Roma senza il minimo segno di reazione da parte degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico! Vi è stata appropriazione di spazi altrui da parte dei più decisi e la affissione di manifesti in tutta la città. Ciò significa ledere gli interessi del più povero, perché l'immagine ripetuta nello spazio resta impressa nella mente dell'elettore. Anche se un solo voto si spostasse per questo, sarebbe un fatto grave. Nessuno è intervenuto, nemmeno in sede politica!

CARLO TASSI. Uno è intervenuto: io. C'è una serie di interrogazioni per un tipo di manifesto affisso sul portone del tribunale di Piacenza. Non sono riuscito a farlo defiggere nonostante quattro o cinque denunce e due o tre interrogazioni. Lo stesso manifesto affisso sul palazzo del municipio venne fatto correttamente defiggere dal vicesindaco comunista, subito dopo ricevuta la notizia. Della cosa è stata interessata la prefettura la quale ha irrogato la sanzione. Il problema però non è la sanzione ma la defissione, altrimenti vale la pena di mettere un bel cartellone nella piazza principale del paese e poi pagare la sanzione. Quello che conta è la *restitutio in integrum* e non le 22 mila lire da pagare! In conclusione, le spese effettuate sembrano un adeguamento a pie' di lista in quanto la distribuzione delle somme è effettuata mediante i criteri della rappresentanza parlamentare acquisita, ma ritengo comunque che questo sistema possa essere condiviso.

MASSIMO GORLA. Signor Presidente, dopo lo sforzo compiuto da numerosi colleghi per inserire la materia sulla quale siamo chiamati a decidere, in una filosofia più generale concernente il finanziamento pubblico ai partiti, ritengo opportuno soffermarmi su alcune considerazioni sullo specifico provvedimento in esame. Ricordo ancora una volta lo sbaglio che secondo me si è fatto non volendo costituire il Comitato ristretto. Credo che le motivazioni esposte dal collega Russo non possano essere considerate prive di fondamento e il modo con cui stiamo procedendo credo possa compromettere la possibilità di un reale confronto. Il gruppo di democrazia proletaria ha ripresentato sotto forma di emendamenti la proposta di legge n. 2959, perché riteneva che una materia così delicata, e rispetto alla quale l'opinione pubblica è particolarmente sensibile, non possa che essere disciplinata mediante criteri improntati alla massima chiarezza. Devo dire che trovo non priva di suggestione quella considerazione fatta dal relatore, secondo la quale sarebbe meglio trovarsi impe-

gnati a sciogliere questioni spinose per decidere degli adeguamenti di rimborso, piuttosto che « cavarci » dal problema con il meccanismo dell'indicizzazione. Appare implicita in questo ragionamento una questione alla quale il progetto di legge a firma dei deputati Gitti ed altri non dà una risposta, in quanto nel momento in cui si stabilisce di discutere di volta in volta i criteri da adottare per la fissazione dell'adeguamento, essi devono essere conosciuti con certezza in precedenza.

A questo punto abbiamo di fronte tre strade: alla prima credo nessuno dichiari di voler ricorrere, ma tutti poi la utilizzano dando « i numeri al lotto »; la seconda strada che non piace e che suscita perplessità ed avversità da parte di numerosi colleghi è quella che noi abbiamo indicato: stabilire un criterio certo. Ripeto che non siamo innamorati dell'indicizzazione, ma l'abbiamo proposta a titolo esemplificativo proprio per affermare la necessità della definizione di un criterio che non ci ponesse nella condizione di dover discutere di volta in volta – magari sulla base di ragionamenti differenti – i metodi per procedere all'adeguamento del contributo per le spese elettorali. La terza via è quella più « brutta » perché prevede che l'adeguamento venga effettuato sulla base della registrazione delle maggiori spese sostenute dai partiti, configurando così una sanatoria dei maggiori debiti conseguiti sulla base di scelte non sindacabili perché rientranti nella sfera decisionale di ogni partito: si tratterebbe però di scelte private che vengono sanate con l'intervento pubblico. In questo modo non vi è alcun limite alla possibilità di spesa e se il criterio è quello di adottare la sanatoria dei debiti, non facciamo che alimentare un meccanismo perverso che sfugge al controllo del Parlamento ed alla comprensione da parte della gente comune. C'è di più: anche ammesso che venga adottata la terza strada, quella della sanatoria, bisogna stabilire una griglia sui criteri di spesa, ma questa non c'è. Avremmo potuto cercare di individuarla se si fosse costituito un Comitato ristretto per la definizione di un testo unico. La cifra contenuta nella proposta di legge n. 2945 non è chiaro da dove venga fuori e mediante quali criteri sia stata stabilita. Signor Presidente, sono favorevole, infine, all'emendamento 1. 1 presentato dal gruppo radicale per la semplice ragione che prevede l'abbattimento delle erogazioni del contributo mediante l'unificazione degli importi corrisposti per le elezioni politiche e di quelli delle consultazioni amministrative: si tratta di un criterio necessario, ma non sufficiente per la determinazione dell'entità dei futuri adeguamenti. Onorevoli colleghi, per queste ragioni ritengo utile una sospensione della discussione, e, al fine di continuare il confronto tra i gruppi della Commissione, auspichiamo nuovamente la costituzione del Comitato ristretto, tornando così indietro rispetto alla precedente deliberazione. Con questo non intendiamo assolutamente perdere tempo, ma crediamo che non sia interesse di nessuno – né del Parlamento, né della stessa maggioranza – quello di varare una legge priva di criteri certi per la determinazione in futuro dell'adeguamento del contributo a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, colleghi, non rifarò un intervento di carattere generale anche perché i colleghi Rutelli e Spadaccia credo siano stati sufficientemente esaurienti nell'illustrare gli emendamenti radicali all'articolo 1 della proposta di legge a firma dei deputati Gitti ed altri. Desidero soltanto riportare l'attenzione della Commissione sul fatto che i contributi per le spese elettorali sono cosa diversa dal contributo ordinario per il finanziamento pubblico dei partiti. Noi riteniamo che il partito politico debba essere inteso come libera associazione di cittadini che nel momento delle elezioni assume una funzione pubblica di estrema rilevanza e che quindi, in connessione con tale attività elettorale, che in questo caso viene finanziata, siamo in una situazione diversa rispetto al finanziamento pubblico dei partiti. Sotto questo profilo noi ribadiamo la nostra con-

trarietà al finanziamento pubblico complessivo dei partiti e riteniamo che il rimborso delle spese elettorali sia giusto, ma riteniamo insoddisfacente la disciplina che si vorrebbe introdurre. Nella proposta di legge presentata dal gruppo radicale a proposito di rimborso delle spese elettorali si prevede un tetto massimo di spese rimborsabili, che in ogni caso debbono essere dimostrate e giustificate, e il controllo da parte della Corte dei conti in riferimento alle spese ammissibili. I meccanismi di rimborso proposti non ci vedono, invece, consenzienti. Insistiamo in ogni caso sull'articolo aggiuntivo 1. 02, che intende modificare l'articolo 9 della legge 5 luglio 1982, n. 441, e che ci auguriamo il relatore voglia prendere in considerazione. Intendiamo in altri termini introdurre un meccanismo minimo di trasparenza in ordine ad un problema che è presente anche nell'emendamento comunista: sarebbe illusorio infatti stabilire dei tetti di spesa, qualora non fosse garantita una effettiva pubblicità del bollettino di cui all'articolo 9 della legge 5 luglio 1982, n. 441, cioè se non viene garantita l'effettiva pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive. Occorre garantire il diritto del singolo cittadino elettorale di poter prendere visione e quindi di poter conoscere le dichiarazioni presentate dai singoli eletti alla presidenza della Camera: è un meccanismo questo che viene vanificato dalla normativa di attuazione, perché in realtà è impossibile avere copia di quelle dichiarazioni, ma se ne può prendere solo visione dopo una lunga procedura e si può procedere alla trascrizione a mano. Oltretutto, i moduli predisposti per le dichiarazioni rendono impossibile una esposizione chiara e puntuale delle situazioni patrimoniali degli eletti, tanto che sarebbe molto più agevole consultare le dichiarazioni dei redditi. Fra l'altro, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, i moduli non permettono di capire se si è proprietari di un grattacielo oppure di una casupola o di una « stalla ». Ci sembra che la normativa attuale non garantisca la pubblicità delle situazioni patrimoniali e la nostra proposta è di far sì che le dichiarazioni in questione possano essere acquisite da organi di informazione e di stampa, nonché da qualunque cittadino che lo desideri, affinché il diritto formalmente previsto dall'articolo 8 della legge 5 luglio 1982, n. 441, diventi realmente operante.

GIOVANNI NONNE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, intendo esprimere il parere del Governo non solo sugli emendamenti all'articolo, ma anche su tutti gli altri emendamenti. Per brevità annuncio che su tutti gli emendamenti mi rimetterò costantemente al parere che sarà espresso dal relatore. Non è un atteggiamento pilatesco, ma di grande rispetto nei confronti del Parlamento, che al suo interno deve risolvere tutti i problemi, compreso quello relativo alla copertura.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario, chiedendone contestualmente il ritiro, verso tutti gli emendamenti che non attengano all'oggetto della proposta al nostro esame ovvero al meccanismo vigente di rimborso delle spese elettorali. Sono pertanto contrario agli emendamenti Gorla ed altri 1. 2, 1. 3 e 1. 4. Sono altresì contrario all'emendamento Spadaccia 1. 1, che riduce la cifra da quaranta a trentaquattro miliardi, perché non mi appare convincente l'argomento di parametrare il rimborso delle elezioni regionali a quello che era previsto originariamente per le elezioni politiche. Sono invece favorevole all'articolo aggiuntivo Spadaccia ed altri 1. 01 perché tale emendamento, a differenza degli altri, si inserisce nell'impostazione della proposta e si collega direttamente al meccanismo che stiamo prevedendo. Sono contrario all'articolo aggiuntivo Spadaccia ed altri 1. 02 e chiedo ai presentatori di ritirarlo. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Fiori 1. 03, mi sembra che la normativa attuale prevede già il rendiconto e sono pertanto contrario.

Sugli articoli aggiuntivi Gorla ed altri 1. 04 e 1. 05 mi dichiaro ugualmente contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Pongo in votazione l'emendamento Gorla ed altri 1. 4, non accettato dal relatore e dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Gorla ed altri 1. 2, non accettato dal relatore e dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Gorla ed altri 1. 3, non accettato dal relatore e dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento Spadaccia ed altri 1. 1.

GIUSEPPE CALDERISI. Nell'esprimere il mio voto favorevole sull'emendamento 1. 1, desidero sottolinearne l'importanza, in quanto tende ad evitare una situazione contraddittoria nei criteri di ripartizione fra le elezioni politiche e quelle regionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Spadaccia ed altri 1. 1, non accettato dal relatore e dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

EGIDIO STERPA. Preannunzio il mio voto contrario all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli aggiuntivi. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Spadaccia ed altri 1. 01, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 1. 02.

GIUSEPPE CALDERISI. Voterò a favore di questo articolo aggiuntivo ed invito i colleghi della Commissione a fare altrettanto. Colgo l'occasione per sottolineare il valore che avrebbe sull'opinione pubblica l'approvazione di una disciplina che imponga la pubblicità delle spese elettorali. Sarebbe un vero e proprio segnale di democrazia verso l'esterno di cui tutti sicuramente terrebbero conto.

FRANCESCO LODA. Annunzio l'astensione del gruppo comunista sull'articolo aggiuntivo 1. 02.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Spadaccia ed altri 1. 02, non accettato dal relatore e dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 1. 03.

Poiché il proponente non è presente, s'intende che vi abbia rinunziato.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gorla ed altri 1. 04, non accettato dal relatore e dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gorla ed altri 1. 05, non accettato dal relatore e dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 2.

Ad integrazione del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, i partiti politici hanno diritto ad un contributo di lire 15.000 milioni a titolo di ulteriore

concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1984.

Gli onorevoli Gorla, Pollice, Calamida e Russo Franco hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

Gli onorevoli Spadaccia, Rutelli e Calderisi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

A decorrere dal periodo di imposta 1986, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito imponibile le erogazioni liberali in danaro nella misura del cento per cento fino all'importo di due milioni di lire e nella misura del quaranta per cento oltre detto importo a favore dei partiti e delle formazioni politiche rappresentate nelle Camere, nel Parlamento europeo, nei Consigli regionali.

2. 01.

Il relatore, onorevole Mattarella, ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

All'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Nel termine di cui al precedente comma il Presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonché lo elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale.

2. 02.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*ter*.

All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle parole: « 31 marzo »;

b) dopo il settimo comma aggiungere i seguenti:

« Il Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al precedente comma qualora sia comprovato che l'onere finanziario relativo superi il 20 per cento del contributo dello Stato.

Resta in ogni caso efficace l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio sulla *Gazzetta Ufficiale* di cui al penultimo comma del presente articolo »;

c) all'undicesimo comma le parole « 28 febbraio » sono sostituite dalle parole: « 30 aprile ».

2. 03.

L'onorevole Fiori ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*quater*.

A decorrere dal periodo d'imposta 1986 le persone fisiche e le persone giuridiche possono dedurre dal loro reddito imponibile le erogazioni liberali in danaro nella misura del 50 per cento fino all'importo di tre milioni e nella misura del 30 per cento oltre detto importo a favore dei partiti rappresentati nelle Camere e di singoli parlamentari.

2. 04.

FRANCO RUSSO. L'articolo 2 della proposta di legge a firma dei deputati Gitti ed altri mette in luce un elemento che abbiamo più volte richiamato in sede di discussione generale, ma nonostante l'utilità di stabilire una cifra fissa per adeguare il contributo assegnato ai partiti per le spese sostenute per le campagne elettorali, anche ad una superficiale lettura si palesa l'inutilità dell'ulteriore concorso, ivi previsto, per le spese elettorali sostenute per le elezioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1984. In realtà, con questa norma si vanno a stanziare cifre destinate a sanare debiti già contratti; a noi pare che questo articolo 2 evidenzi, ulteriormente, il fatto che l'adeguamento delle cifre stanziate dallo Stato per l'attività dei partiti è il risultato di una sommatoria di debito di spese sostenute o preventivate. L'iniquità di questa norma è evidente, perché, in pratica, riduce il ruolo dello Stato a quello di notaio o di ragioniere al quale è affidato il compito di sommare i debiti che i vari partiti hanno contratto nell'anno 1984, debiti imputabili alle elezioni del Parlamento europeo e sull'autenticità dei quali nessun controllo è previsto. Dunque, prevediamo una norma con un pagamento a pie' di lista, cioè con un meccanismo ormai non più accettabile. Invito quindi la Commissione a volere accettare l'emendamento soppressivo dell'articolo 2, di cui sono firmatario assieme ai colleghi del mio gruppo, perché la previsione di una norma con valore retroattivo a noi pare del tutto improponibile.

GIUSEPPE CALDERISI. Il fatto di essere favorevoli, come gruppo radicale, ad un adeguamento dei contributi per le spese elettorali non significa che possiamo esserlo per norme, quale quella prevista all'articolo 2, dall'effetto retroattivo, come ha poc'anzi detto il collega Russo. E, in proposito, il nostro atteggiamento è sempre stato coerente, perché un adeguamento dei rimborsi elettorali lo avevamo proposto già nel 1980. La previsione di questo finanziamento retroattivo è quindi quanto meno discutibile – per usare un eufemismo – e pertanto concordiamo con l'emendamento del collega Russo ed altri.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 2. 01, da me presentato assieme ai colleghi Spadaccia e Rutelli, questo propone un meccanismo già suggerito nelle proposte di legge Spini e Patuelli, cioè quello della deduzione dal reddito imponibile delle persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e delle formazioni politiche rappresentate nelle Camere, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali. Meccanismo analogo è stato previsto nel Concordato per i contributi dati alla Chiesa, e credo costituisca oggetto di discussione anche per i contributi dati ad altre confessioni. Ritengo quindi giusto proporlo per i partiti politici, e l'emendamento potrebbe trovare il consenso della Commissione, a meno che questa non voglia considerarlo estraneo al tema trattato. Ma ci auguriamo che così non sia, perché nel momento in cui si discute di trasparenza nel finanziamento dei partiti e si favorisce la partecipazione ad essi da parte dei cittadini sarebbe estremamente positivo inserire un meccanismo che potrebbe diversamente connotare un provvedimento di legge che anche per questo articolo 2, difficilmente incontrerebbe il favore dell'opinione pubblica.

Ribadiamo quindi la nostra contrarietà a meccanismi retroattivi e insistiamo sul nostro articolo aggiuntivo che favorisce la contribuzione ai partiti da parte dei cittadini.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 2 è riferito solo l'emendamento 2. 1, interamente soppressivo, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(*È approvato*).

L'emendamento Gorla 2. 1 è pertanto respinto.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Spadaccia ed altri 2. 01. Avverto la Commissione che tale emendamento, comportando una diminuzione di entrate, potrà essere posto in votazione solo in linea

di principio e qualora risultasse approvato dovremmo sospendere la discussione e richiedere il parere della V Commissione bilancio.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Condivido la *ratio* che è alla base dell'articolo aggiuntivo illustrato dall'onorevole Calderisi. Ma poiché ritengo che la materia dovrebbe più propriamente essere trattata in sede di riforma del finanziamento pubblico dei partiti, chiedo ai proponenti di ritirare il loro emendamento - così come coerentemente chiederò il ritiro di altri - proprio per non pregiudicarne il merito con un voto contrario. Preannuncio però fin d'ora la presentazione su questo tema di un apposito ordine del giorno. Qualora i presentatori insistessero per la votazione del loro emendamento, esprimo su di esso parere contrario.

AUGUSTO BARBERA. Anch'io, pur condividendo il contenuto dell'emendamento, ritengo che questa non sia la sede adatta per approvarlo e mi associo all'invito del relatore a ritirarlo.

GIUSEPPE CALDERISI. Non vorrei che per la fretta di approvare il provvedimento proposte che si ritengono politicamente valide non possano essere valutate ed accolte, eventualmente con delle modifiche se la formulazione non dovesse essere ritenuta la più soddisfacente. Insistiamo pertanto sulla modifica proposta che ci sembra di particolare rilievo e invitiamo i colleghi a valutarne positivamente l'inserimento in questo provvedimento.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Il relatore ribadisce il proprio parere contrario, non per ragioni di urgenza, ma per motivi di coerenza e in quanto ritiene che si tratti di materia che deve essere più propriamente affrontata in sede di revisione organica della legge sul finanziamento pubblico ai partiti politici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Spadaccia ed altri 2. 01.

(*È respinto*).

Passiamo agli articoli aggiuntivi 2. 02 e 2. 03, presentati dal relatore.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Con l'articolo aggiuntivo 2. 02 si prevede che il presidente del consiglio regionale debba comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, nonché copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale, copia dei contrassegni medesimi ed un elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale. Si ritiene utile questa norma per consentire formalmente alla Presidenza della Camera di ottenere quei dati che attualmente essa è costretta a ricercare in maniera episodica da altre fonti.

PRESIDENTE. Desidero sottolineare che questo articolo aggiuntivo risponde esclusivamente ad esigenze tecnico-organizzative prospettate dai competenti uffici della Camera.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2. 02.

(*È approvato*).

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Con l'articolo agiguntivo 2. 03 si propongono delle modificazioni all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Si prevede, in particolare, di sostituire alle parole « 31 gennaio » le parole « 31 marzo », che è il termine entro il quale i segretari politici dei partiti debbono pubblicare i bilanci finanziari. La necessità di questa modifica deriva dall'esigenza di consentire la disponibilità della contabilità bancaria al 31 marzo, non essendo al 31 gennaio disponibile. Alla lettera *b*) si propone poi una norma a tutela delle piccole formazioni politiche la cui mo-

destia di contributi rischia con l'attuale disciplina di essere di fatto assorbita dal costo della pubblicazione dei bilanci finanziari su un giornale a diffusione nazionale. Rimane però l'obbligo di pubblicazione del bilancio su un giornale a diffusione locale e sulla *Gazzetta ufficiale*. La modifica che si propone alla lettera *c*) è conseguenziale alla prima.

GIUSEPPE CALDERISI. Le modifiche che si propongono con l'articolo aggiuntivo 2. 03 suscitano alcune perplessità, anche se possono sembrare dei fatti tecnici, perché sottendono questioni di maggior rilievo. Ad esempio, spostare al 31 marzo il termine per la presentazione dei bilanci, inserendo anche gli interessi relativi al quarto quadrimestre, significa muoversi nella logica di richiedere un bilancio di competenza al quale saremmo favorevoli, senonché il bilancio predisposto dal Presidente della Camera è un bilancio di cassa, mentre, appunto, noi avremmo un bilancio di competenza.

PRESIDENTE. Desidero precisare che sono stato il destinatario di una comunicazione del Presidente della Camera. Gli emendamenti presentati dal relatore vengono suggeriti da difficoltà da parte degli uffici, non dei gruppi, i quali hanno segnalato dei problemi che poi si ripercuotono sui beneficiari dei contributi, cioè sui gruppi parlamentari, e che sono causati da motivi tecnico-organizzativi. Le banche non possono dare il rendiconto entro il termine del 31 gennaio, dovendo esse procedere ad una serie di chiusure contabili. Di conseguenza, se si mantiene il termine del 31 gennaio si arriva ad una elusione della legge oppure ad una proroga della concessione dei contributi. Le cause di questa difficoltà dovranno essere rimosse; qualora la Commissione, tuttavia, o una significativa parte di essa, fosse contraria all'emendamento io stesso chiederei al relatore di ritirarlo.

GIUSEPPE CALDERISI. Ci siamo battuti per un diverso modello di bilancio in termini di competenza. Abbiamo avuto, al contrario, un modello di entrate ed uscite, per cui questi dati vanno inseriti nel bilancio successivo in quanto attinenti ad un bilancio di competenza; si tratta di una valutazione tecnica. Potremmo prendere atto con soddisfazione che ci si muove nella direzione dell'esigenza di un bilancio di competenza, però ci sono delle contraddizioni, perché non si può dar luogo a bilanci per metà di cassa e per metà di competenza. Sono tesoriere di un partito, e quindi sono interessato a tale questione che è stata già posta dal comitato tecnico per la revisione dei bilanci. Esiste un altro problema di carattere più strettamente politico. Abbiamo una situazione per la quale il termine di pubblicazione dei bilanci coincide con quello dell'erogazione della rata annuale del finanziamento pubblico, che avviene nel mese di gennaio. Quest'anno è accaduto che il finanziamento non è avvenuto all'inizio di febbraio, ma addirittura prima della scadenza del termine per la pubblicazione dei bilanci; ci sembra che questo spostamento al 31 marzo, mantenendo invece ferma la data entro la quale viene erogato il finanziamento pubblico, ponga degli altri problemi. Per quale motivo ? La legge sul finanziamento pubblico prevede che quando ci sono delle contestazioni la presidenza della Camera può anche sospendere la erogazione del finanziamento. Nel corso di alcuni processi (per esempio quelli di Torino e di Bari) abbiamo avuto in sede giudiziaria delle ammissioni da parte di alcuni esponenti qualificatissimi di vari partiti politici, i quali hanno effermato di aver percepito dei contributi illeciti per il partito. A nostro avviso, in questi casi non dovrebbe essere diminuito il finanziamento pubblico; questo può avvenire dopo sentenza passata in giudicato, ma quanto meno la Presidenza dovrebbe sospendere l'erogazione del finanziamento pubblico e chiedere ai responsabili amministrativi dei partiti di accertare l'esistenza di finanziamenti illeciti, perché ciò comporta sanzioni e penalità. Sollevo tale questione perché è stato opposto dall'Ufficio di Presidenza che quelle ammissioni riguardano esercizi precedenti, laddove tra l'altro la legge pre-

vede il mantenimento delle scritture contabili per cinque anni, e quindi di conseguenza questo meccanismo riguarda i cinque precedenti esercizi. L'Ufficio di Presidenza della Camera ci ha detto che oggetto di tali questioni può essere invece l'ultimo bilancio; quindi se esso viene pubblicato entro il 31 marzo ma il finanziamento pubblico viene erogato a gennaio, siamo nell'impossibilità di mettere in moto un meccanismo di questo tipo. Non si tratta solo di una questione tecnica; nutro delle perplessità in ordine al tipo di bilancio che si vuole instaurare. Benissimo se è di competenza, ma non si può – ripeto – redigere un bilancio che sia per metà di cassa e per metà di competenza. Questo è un bilancio consuntivo; se viene presentato in termini di competenza siamo più che favorevoli, ma non in una situazione contraddittoria di questo tipo.

AUGUSTO BARBERA. Sono favorevole ai punti *a*) e *c*) dell'emendamento 2. 03; per quanto riguarda il punto *b*), mi sorprende il fatto che vi siano dei gruppi che debbono spendere più del 20 per cento del proprio contributo per la pubblicazione.

PRESIDENTE. Gli uffici suggerivano il 100 per cento; ci è sembrato ridicolo che un gruppo sia costretto a spendere un terzo di quanto riceve per la pubblicazione su un giornale, fermo restando l'obbligo di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AUGUSTO BARBERA. Mi chiedo se, invece di esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione, non si possa trovare una soluzione differente, cioè obbligare questi partiti, queste liste a pubblicare i bilanci esclusivamente su quotidiani e periodici a tiratura locale.

PRESIDENTE. Mentre sul piano nazionale c'è la libera concorrenza dei giornali, e quindi la possibilità di arrivare a costi calmierabili, nel caso di giornali a diffusione locale esiste il monopolio: è il giornale locale che decide il prezzo che ritiene opportuno imporre.

AUGUSTO BARBERA. Credo che il costo del *Corriere della Val d'Aosta* sia inferiore a quello del *Corriere della Sera*.

CARLO TASSI. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 2. 03 presentato dal relatore su suggerimento degli uffici. Le mie povere nozioni di norme finanziarie mi dicono che restiamo nell'ambito del bilancio di cassa, in quanto le spese al 31 dicembre sono state già addebitate sul conto. Rimaniamo quindi nell'ambito del bilancio di cassa previsto dalla legge, ed è giusto che sia così.

FRANCESCO LODA. Per quanto riguarda le perplessità da noi avanzate, comprendo le obiezioni del Presidente. Mi chiedo se non sia possibile prevedere un modo diverso per risolvere questo problema. Forse potremmo prevedere soltanto la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* come ha proposto il collega Barbera.

PRESIDENTE. Sorge il problema della copertura.

FRANCESCO LODA. In effetti si tratta di una nuova spesa.

PRESIDENTE. Vorrei suggerire al relatore di apportare alcune modifiche all'articolo aggiuntivo 2. 03.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Alla luce delle osservazioni fatte, presento una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2. 03.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Mattarella, ha presentato la seguente nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2. 03:

ART. 2-*ter*.

All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma le parole: « 31 gennaio », sono sostituite dalle parole: « 31 marzo »;

b) dopo il settimo comma aggiungere i seguenti:

« Il Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al precedente comma qualora sia comprovato che l'onere finanziario relativo superi il 20 per cento del contributo dello Stato, anche nell'ipotesi, in questo caso consentita, di pubblicazione del bilancio su un quotidiano a diffusione locale.

Resta in ogni caso efficace l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio sulla *Gazzetta Ufficiale* di cui al penultimo comma del presente articolo ».

c) All'undicesimo comma le parole: « 28 febbraio » sono sostituite dalle parole: « 30 aprile ».

FRANCESCO LODA. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2. 03 del relatore nella nuova formulazione di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 2. 04. Poiché il presentatore non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Gorla, Pollice, Calamida e Russo Franco hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Il relatore, onorevole Mattarella, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è determinato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per il 1986. All'onere di 32.000 milioni, relativo all'anno 1985, si provvede mediante riduzione: di 11 miliardi, del capitolo n. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985; di 5 miliardi, per ciascuno dei capitoli nn. 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1985; e quanto alla restante quota, pari a 6 miliardi, con la corrispondente quota delle disponibilità residue, risultanti al 31 dicembre 1984, sul capitolo n. 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per il 1985. Tale somma è versata in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro. All'onere di lire 1.800 milioni, relativo all'anno 1986, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 2.

Gli onorevoli Spagnoli, Loda e Barbera hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-*bis*.

In occasione della elezione del Parlamento nazionale, della elezione del Parlamento europeo, e della elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali, limitatamente, per questi ultimi, ai comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, l'ammontare della somma di denaro impegnata per la personale propaganda elettorale dal singolo candidato, o da terzi a vantaggio del candidato stesso, esclusi i partiti o le formazioni politiche che hanno depositato la lista, non può eccedere il 50 per cento dell'indennità annua prevista per il corrispondente organo elettivo. Per i candidati nelle elezioni dei Consigli provinciali e comunali, tale somma è commisurata all'indennità annua prevista rispettivamente per il presidente dell'amministrazione provinciale e per il sindaco, e non può superare tale importo.

3. 01.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-*ter*.

I candidati eletti devono presentare, entro tre mesi dalla proclamazione, presso l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea interessata o presso la segreteria generale del comune e dell'amministrazione provinciale una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale personale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di servizi propagandistici predisposti e messi a disposizione del partito o della formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ».

La dichiarazione di cui al comma precedente sostituisce, per i soggetti ivi indicati quella di cui al punto 3 dell'articolo 2, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. 02.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-*quater*.

Il candidato che destini alla personale propaganda elettorale somme eccedenti comunque i limiti imposti dall'articolo 3-*bis* è punito con la multa fino a tre volte la misura di spesa elettorale consentita e con la interdizione dai pubblici uffici per un periodo da 1 a 5 anni.

Il candidato eletto del quale risultino comunque false le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3-*ter* è punito con la multa sino a tre volte la somma dichiarata e con la interdizione dai pubblici uffici per la durata da 1 a 5 anni.

Alle stesse pene di cui al primo comma soggiace chi mette a disposizione del candidato le somme di denaro o procura in qualsiasi modo strumenti di propaganda che superino i limiti imposti dall'articolo 3-*bis*, ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 3-*bis*.

I reati previsti dalla presente legge sono di competenza del pretore, il quale procede con il rito direttissimo. La sentenza di condanna sarà pubblicata su un quotidiano a tiratura nazionale entro tre giorni dalla pronuncia a spese dell'imputato.

3. 03.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Gorla 3. 1 e chiedo ai presentatori degli articoli aggiuntivi 3. 01, 3. 02 e 3. 03 di ritirarli per consentire un esame della materia in essi trattata nell'ambito di una disciplina più organica.

FRANCESCO LODA. Gli articoli aggiuntivi da me presentati scaturivano da un problema che si era imposto all'attenzione e alla sensibilità dell'opinione pubblica e riguardava gli sprechi nelle spese elettorali. D'altro canto la questione del « tetto di spesa » è stata già oggetto di discussione nella Commissione per le riforme istituzionali ed ha trovato una soluzione ed una risposta unanime consistente nell'indicazione di una riforma dell'articolo 69 della Costituzione mediante l'aggiunta di un comma che demanda alla legge la disciplina del tetto delle spese elettorali dei candidati alle elezioni. È questa la prima occasione per dare una concreta risposta ad una esigenza già avvertita. Ci rendiamo conto che questo argomento non è isolabile da quello complessivo – su cui noi siamo d'accordo – che esige una trattazione rapida. Ciò per dare rinnovata vitalità ai partiti, nella loro determinante funzione, nel loro determinante ruolo, partiti come base su cui e di cui la nostra democrazia è sostanziata. È proprio perché noi siamo consapevoli della necessità di una nuova vitalità della funzione dei partiti, che diffidiamo di una lettura miope di un intervento come quello che ci apprestiamo a fare. Da questa discussione deve scaturire una seria volontà di modificare lo esistente. La proposta del relatore, sotto questo aspetto, esprime una volontà tale da essere seriamente presa in considerazione. Non è soltanto l'autorevolezza e la credibilità personale del relatore, ma mi riferisco alla responsabilità di un parere che abbiamo colto nelle indicazioni del rappresentante socialista, il collega Spini. Sono dichiarazioni che ci sembrano pervenire dalle forze che hanno maggiormente concorso alla stesura del provvedimento oggi al nostro esame. Poiché le cose stanno in questi termini, credo che possiamo accogliere l'invito del relatore e ritiro gli articoli aggiuntivi di cui sono cofirmatario, fermo restando che non sia scritto sull'acqua, ma su documenti della Commissione, l'impegno a non lasciare senza seguito la discussione che oggi aggiorniamo ad un momento di più organica e complessiva valutazione dei problemi per quanto riguarda le questioni affrontate con gli articoli aggiuntivi stessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gorla 3. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 2 del relatore.

(*È approvato*).

Passiamo agli ordini del giorno. Gli onorevoli Mattarella, Labriola, Loda, Barbera, Tassi, Columbu e Bressani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione affari costituzionali,

premesso che,

in sede di approvazione del progetto di legge n. 2945, ha preso atto della volontà espressa dai gruppi che hanno concorso alla definizione del progetto stesso di procedere entro termini brevi, e comunque non oltre la ripresa autunnale dei lavori parlamentari, all'esame dei progetti di legge di modifica della vigente disciplina generale del finanziamento pubblico dei partiti politici, ivi compreso il tema particolare di una disciplina concernente i limiti di spesa elettorale individuale dei candidati, dando mandato all'Ufficio di Presidenza della Commissione di voler conseguentemente provvedere alla definizione del calendario dei lavori,

invita il Governo

a predisporre gli atti conseguenti di sua competenza.

0/2945/1/I

AUGUSTO BARBERA. Mi rendo conto della necessità, dal punto di vista tecnico, di far riferimento all'iniziativa del Governo, anche se di impegni di quest'ultimo a presentare progetti di legge ce ne sono stati tanti. Del resto, se c'è un'iniziativa da portare avanti, la Camera è in grado di farlo, tanto più che proposte

di legge sono pendenti dinanzi al Parlamento e che si tratta di materia che impegna in primo luogo i gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Nella formulazione di un ordine del giorno non possiamo prescindere dalla necessità che si tratti di una manifestazione di volontà della Camera dei deputati che vincoli l'esecutivo, altrimenti non si dovrebbe chiedere il parere di quest'ultimo e dovremmo presentare una risoluzione in Assemblea, che dovrebbe assegnarla alla nostra Commissione ai fini della discussione ed approvazione in questa sede.

CARLO TASSI. Ritengo opportuna la fissazione di un termine per quanto riguarda l'impegno del Governo.

GIOVANNI NONNE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A nome del Governo, accolgo l'ordine del giorno.

FRANCESCO LODA. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Mattarella ed altri, accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MASSIMO GORLA. Signor presidente, debbo innanzitutto ribadire la ferma, assoluta contrarietà del gruppo di democrazia proletaria al provvedimento ed il mio personale sconcerto sull'intero esito della vicenda. In primo luogo, debbo rilevare che la questione ha un significato politico, in relazione all'esito dell'*iter* della proposta di legge, che è stata appoggiata da una maggioranza tale, da essere degna a nostro giudizio di miglior causa; una vasta maggioranza, però, che ha dato l'impressione di non voler approfondire i dubbi e le perplessità emersi nel corso della discussione. Le obiezioni da noi poste non mettevano in discussione la possibilità di ottenere un rimborso delle spese elettorali, ma si limitavano a chiedere l'adozione di meccanismi di ripartizione chiari e sicuri. In particolare, abbiamo chiesto che i criteri di ripartizione non fossero diversi per le elezioni politiche generali e per le elezioni regionali. La maggioranza, invece, non ha raccolto i nostri suggerimenti, anzi non si è neppure preoccupata di giustificare le proprie posizioni. Francamente non comprendo questo modo di procedere: stiamo per approvare una legge che non soltanto non serve ad un giusto scopo ma che verrà accolta dai cittadini di questo paese in modo certamente non favorevole.

Sappiamo tutti quanto sia difficile il momento che sta attraversando il nostro paese dal punto di vista economico e sociale e sappiamo anche quali e quante risposte negative siano state date alle richieste dei lavoratori. Non voglio fare qui demagogia, ma possiamo bene immaginare quale sarà l'accoglienza presso gli elettori di una legge riguardante l'aumento del rimborso delle spese elettorali dei partiti. Vale la pena di ricordare, a titolo di esempio, che per provvedimenti di enorme importanza sociale non è stato raggiunto alcun accordo e, soprattutto, non sono stati reperiti i fondi necessari (mi riferisco alla legge per il recupero dei tossicodipendenti).

Proprio per questo motivo avreste dovuto avere l'accortezza, almeno, di indicare chiaramente ai cittadini i motivi per cui alcune spese verranno aumentate al fine di reperire i fondi necessari al rimborso elettorale dei partiti.

Non capisco tanta sordità di fronte ad una questione così importante. Non è certamente dignitoso dire che la fretta fa di questi scherzi, ma non so quale altra giustificazione trovare a tale comportamento. Mi rifiuto di credere che nessuno di voi abbia qualcosa da dire, che nessuna forza politica senta la necessità di porsi qualche problema. E che cosa è che muove tutto questo, se non la fretta?

Per altro, la maggioranza si è rifiutata di sottoscrivere la richiesta di rimessione del progetto di legge all'Assemblea, avanzata allo scopo di consentire un dibattito più ampio ed approfondito, ed ha altresì opposto un netto rifiuto alla costituzione di un Comitato ristretto che sicuramente avrebbe consentito di meglio elaborare e valutare i numerosi emendamenti presentati dai diversi gruppi politici. Fatte queste brevi considerazioni, ribadisco la mia contrarietà e quella del gruppo di democrazia proletaria alla proposta di legge n. 2945 e il mio sconcerto per il modo di procedere che è stato adottato. Sono convinto che si è trattato di una brutta pagina e di un cattivo servizio reso a noi stessi, ai partiti e alle istituzioni politiche.

Sarebbe stato necessario – lo ripeto – compiere uno sforzo per rendere, almeno nella forma, più accettabile questo provvedimento; ma non lo si è voluto fare. Purtroppo nel nostro Parlamento vige il cattivo costume di approvare con la maggior fretta possibile e con pochissima pubblicità tutti gli argomenti spinosi. Si tratta di un atteggiamento che giudico negativamente e che rafforza la mia profonda contrarietà al progetto di legge al nostro esame.

GIUSEPPE CALDERISI. Desidero anch'io sottolineare, così come ha fatto il collega Gorla, che sarebbe stato meglio discutere il provvedimento in Assemblea o, quanto meno, che gli emendamenti fossero stati preventivamente studiati in seno ad un Comitato ristretto.

L'andamento della discussione nella giornata odierna credo abbia chiaramente dimostrato una certa fretta da parte di alcuni gruppi politici e contemporaneamente l'assoluta mancanza della volontà di discutere l'argomento in modo compiuto.

La posizione da noi assunta ha fatto distinzione tra i rimborsi elettorali ed il finanziamento alle burocrazie dei partiti. Riteniamo, infatti, che il meccanismo dei contributi elettorali rappresenti l'unica garanzia, anche se non sufficiente, per le forze politiche. In particolare quello relativo alla competizione elettorale è fondamentalmente un problema di democrazia e proprio per questo va disciplinato per quanto riguarda i mezzi di comunicazione di massa in genere (mi riferisco, a tale proposito, ad uno degli aspetti fondamentali della riforma riguardante le reti televisive private).

Siamo contrari a questo finanziamento ordinario perché riteniamo che vada a favore di una struttura burocratica ormai non più necessaria. Ci chiediamo, cioè, se sia giusto il permanere di una struttura di questo tipo, là dove la politica deve essere fatto con le associazioni di base ed attraverso una corretta informazione.

Ritornando al provvedimento in esame, devo purtroppo rilevare che emendamenti presentati da noi e da altri gruppi non sono stati presi in considerazione, perché ritenuti non inerenti alla materia in discussione. In un provvedimento relativo ai rimborsi elettorali sarebbe invece stato assai più opportuno per non inquinare il rapporto di fiducia tra le istituzioni ed i cittadini, affrontare, nella sua interezza, una questione di cui il rimborso elettorale può essere solo un aspetto. Il fatto di non aver preso in considerazione quegli emendamenti è, in definitiva, la dimostrazione dell'estrema fretta con cui si è voluto licenziare il provvedimento.

Ciò premesso, l'interrogativo che tuttora ci poniamo è quale logica ci spinge a prevedere un rimborso maggiore per le elezioni regionali anziché per quelle politiche. La logica avrebbe dovuto essere diversa, ma forse era necessario un approfondimento che in questa sede non è stato ritenuto opportuno.

EGIDIO STERPA. Nel ribadire il voto contrario, a titolo personale, a questa proposta di legge, aggiungo che la sua approvazione non costituisce certo una pagina bella, perché non c'è stato alcun approfondimento del tema; in sostanza, si è voluto lavorare in fretta e con il mi-

nimo di pubblicità: ma anche se siamo riusciti ad « imbiancare i sepolcri », abbiamo dato la dimostrazione che quando sono in gioco gli interessi dei partiti si è disposti a passare al di sopra di tutto. Ciò che scandalizza in questo provvedimento non sono le cifre, ma il modo ed il metodo usati.

Ribadisco quindi la mia personale contrarietà e la sollecitazione a ridiscutere organicamente tutta la materia riguardante la vita dei partiti cioè non soltanto il problema del finanziamento pubblico ma altresì quelli dei rapporti tra partiti ed istituzioni, fra i partiti e gli elettori, nonché quello della vita democratica all'interno dei partiti stessi. L'augurio che esprimo è che al più presto di tutti quei temi si discuta all'interno di questa Commissione che considero quella più competente a trattare organicamente una materia così delicata, una materia che certo può rappresentare il banco di prova della volontà politica a stabilire un rapporto nuovo tra i partiti e le istituzioni e tra i partiti ed i cittadini.

CARLO TASSI. Annuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale sulla proposta di legge in esame, anche perché di essa è firmatario il presidente del mio gruppo, onorevole Pazzaglia.

Credo che sul provvedimento che ci accingiamo a votare il dibattito sia stato sufficientemente approfondito e che, anzi, per taluni suoi aspetti esso sia stato, a volte, quasi lezioso.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Gitti ed altri: « Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici » (2945).

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 22
Voti contrari . . . 2

(*La Commissione approva*).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 2959.

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Piero, Barbera, Bozzi, Bressani, Columbu, Demitry, Fantò, Ferrara, Fini, Galloni, Gitti, Labriola, Loda, Mattarella, Moschini, Pasqualin, Pazzaglia, Rodotà, Soave, Sterpa, Strumendo, Tassi, Vincenzi, Virgili.

La seduta termina alle 14,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO